



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 62

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 luglio 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e Diritti umani:

Plenaria *Pag.* 5

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro):

Plenaria » 10

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (antimeridiana) » 17

Plenaria (pomeridiana) » 19

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 26

2^a - Giustizia:

Plenaria » 28

4^a - Difesa:

Sottocommissione per i pareri » 49

Plenaria (antimeridiana) » 50

Plenaria (pomeridiana) » 55

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 58

Plenaria (pomeridiana) » 61

Plenaria (notturna) (*)

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni Giunta Elezioni e 5^a (Bilancio) (notturna) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 62° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 24 luglio 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	67
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	74
<i>Plenaria</i>	»	74
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	92
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	97
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	103
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18) (1^a pomeridiana)</i>	»	112
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) (2^a pomeridiana)</i>	»	112
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	113
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	116
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	120
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	121
<i>Plenaria</i>	»	121

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	134
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	137

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	138
--	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e Diritti umani RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Commissione straordinaria diritti umani

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
CASINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro degli affari esteri Emma Bonino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CASINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro degli affari esteri sul caso di Alma Shalabayeva

Dopo un breve indirizzo introduttivo del presidente CASINI e del senatore MANCONI, Presidente della Commissione straordinaria per la tu-

tela e la promozione dei diritti umani, prende la parola il ministro Emma BONINO, che svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il Ministro degli affari esteri ricorda come sulla vicenda di Alma Shalabayeva e di sua figlia si siano già pronunciati, in Parlamento, il vice ministro Pistelli, il Ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio. Ringrazia dell'opportunità di poter ora a sua volta offrire, in una sede parlamentare, il proprio contributo alla ricostruzione della vicenda. Precisa di avere appreso dell'espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia solo nella tarda serata del 31 maggio, circa due ore dopo l'accaduto, a seguito di una telefonata di un'organizzazione della società civile. Sin da quel momento, dopo aver contattato il Ministro dell'interno e il Presidente del Consiglio, l'impegno suo personale e del Ministero è stato indirizzato costantemente lungo tre direttrici: assicurare la migliore tutela dei diritti della signora Shalabayeva e di sua figlia; sensibilizzare il Governo e raccogliere le maggiori informazioni possibili; attivare tutti i contatti sul piano esterno, resisi necessari a seguito dell'avvenuto trasferimento in Kazakistan. Sul fax di richiesta di informazioni inviato al Ministero degli affari esteri il 29 maggio, quando ancora Alma Shalabayeva e la figlia si trovavano in Italia, precisa che esso indicava il nome di protezione di «Alma Ayan», e che non vi era modo di sapere che si trattava della stessa signora Shalabayeva. Il fax, inoltre, non forniva alcuna motivazione della richiesta, né informava dei contatti intercorsi con l'ambasciata kazaka o che fosse in corso una procedura di espulsione. Rispetto ai dati a disposizione, dunque, la risposta del Cerimoniale diplomatico è stata pienamente corretta. Nei giorni immediatamente successivi il Ministero si è attivato per accertare informalmente attraverso la nostra Rappresentanza diplomatica a Londra che la signora Shalabayeva ed il marito Ablyazof godevano nel Regno Unito dello *status* di rifugiato. Subito dopo il ministero ha dato istruzioni all'Ambasciata d'Italia in Kazakistan di accertare il trattamento riservato alle due donne, e di fornire assistenza per consentire alla signora Shalabayeva di esercitare i propri diritti di difesa. Per altro verso il Ministero degli affari esteri ha costantemente cercato di acquisire sulla vicenda informazioni più precise, anche per corrispondere alle sollecitazioni che giungevano sia sul versante europeo che internazionale. Per quanto riguarda invece l'irrituale condotta dell'Ambasciatore del Kazakistan, di essa si è saputo soltanto a seguito del rapporto del Capo della Polizia, il 16 luglio scorso. Il Ministro riferisce di aver quindi immediatamente preso contatto con l'incaricato d'affari kazako per esprimere forte disappunto e insistere affinché alle due cittadine kazake fossero garantiti tutti i diritti e la piena libertà di movimento. Precisa che il Ministero degli affari esteri non è competente in materia di espulsioni o di operazioni di polizia svolte in adempimento di mandati di cattura internazionali. A fronte del fatto che, in questa come in altre vicende, venga spesso invocata una sorta di responsabilità oggettiva del Ministero degli affari esteri, sottolinea

come sia sempre più urgente un maggior raccordo tra le altre Amministrazioni e il Ministero degli affari esteri. Riferisce di aver informato in proposito il Presidente del Consiglio dei ministri che ha condiviso questa esigenza. Conclude che il Ministero continuerà a svolgere con determinazione l'azione di monitoraggio riguardo alla situazione di Alma Shalabayeva e di sua figlia, che costituisce un obbligo morale prima che politico, nel quadro dei buoni rapporti che lo stesso Kazakistan desidera mantenere con l'Italia. In quest'ottica verranno valutate le misure più opportune da adottare nei confronti dell'Ambasciatore del Kazakistan in Italia, senza indebolire la posizione della nostra Ambasciata in Kazakistan.

Il senatore CORSINI (*PD*) esprime apprezzamento per l'intervento del Ministro di cui condivide in particolare la considerazione che la vicenda non possa dirsi conclusa. Sottolinea l'esigenza di distinguere la responsabilità giuridica da quella politica, evidenziando come, tra i diversi punti critici della vicenda, vi sia proprio la mancata informazione del Ministro degli esteri. Si chiede se il suo mancato coinvolgimento sia dovuto solo alle limitate competenze del suo Dicastero rispetto alla vicenda in esame o invece al timore che il Ministro, per la sua storia personale, potesse scoprire elementi e responsabilità inconfessabili. Chiede quali sollecitazioni siano state rivolte al governo kazako, quali risposte vi siano state e quali linee di indirizzo siano state formulate per l'ambasciata italiana ad Astana.

Il senatore Paolo ROMANI (*PdL*) chiede al Ministro se nei suoi colloqui con rappresentanti dell'ambasciata del Kazakistan abbia affrontato la questione della società di investigazione privata incaricata di controllare l'abitazione di Casal Palocco e del suo eventuale collegamento con il Governo kazako. Chiede altresì di sapere da quale fonte il Ministro abbia avuto conoscenza, a poche ore dall'accaduto, dell'avvenuta espulsione della signora Shalabayeva.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) sottolinea che l'intervento del Ministro ha fatto chiarezza sulle posizioni sue e del suo Dicastero ma non su quelle complessive del Governo di cui fa parte. Sottolinea lo stupore del suo gruppo politico per una mancata presa di posizione pubblica del Ministro sulla vicenda, anche in virtù della sua decennale attenzione alla violazione dei diritti umani, e stigmatizza il suo ridotto peso politico all'interno dell'Esecutivo. Ritiene che la vicenda danneggi gravemente l'immagine internazionale dell'Italia e che la credibilità personale del Ministro rischi di soccombere sotto il «fuoco amico» del resto del Governo. Chiede al Ministro quali misure intenda assumere nei confronti dell'ambasciatore del Kazakistan e quali azioni abbia in programma per cercare di riportare la signora Shalabayeva e sua figlia in Italia. Chiede infine se ritiene che il ministro Alfano possa continuare ad operare, in una situazione in cui sembra aver perso la fiducia della struttura del suo Dicastero.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) sottolinea come le responsabilità del ministro Bonino siano diverse da quelle del ministro Alfano. Comprende le ragioni della prudenza del ministro Bonino di cui apprezza l'impegno per tentare di riportare Alma Shalabayeva in Italia. Pur comprendendo le ragioni del vincolo di solidarietà all'interno del Governo, chiede al Ministro che giudizio politico dia sull'operato del ministro Alfano.

Il senatore ROMANO (*SCpI*) esprime apprezzamento nei confronti del Ministro.

Il senatore COMPAGNA (*GAL*) apprezza la linearità di comportamento del Ministro e del suo Dicastero, improntato a prudenza e fermezza. Propone la nascita di un'associazione di amicizia tra Italia e Kazakistan come strumento di diplomazia parlamentare che possa aiutare a risolvere la vicenda e afferma la necessità del rispetto della legalità sia interna che internazionale da parte del nostro Paese.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) chiede se la signora Shalabayeva possa andare incontro ad eventuali responsabilità penali in caso di suo rientro in Italia.

Il senatore FALANGA (*PdL*) chiede al Ministro di agevolare l'iniziativa della Commissione Diritti umani di inviare una propria delegazione in Kazakistan per verificare le condizioni della signora Shalabayeva e di sua figlia.

Il presidente CASINI, ringraziando tutti gli oratori per la brevità degli interventi sottolinea come dalle parole del ministro Bonino emerga una fermezza e linearità di comportamento cui non si possono muovere critiche se non, eventualmente, di notare un suo isolamento all'interno della compagine governativa.

Replica agli intervenuti il ministro Emma BONINO confermando di essere disponibile a fornire l'elenco di tutte le iniziative adottate dall'Ambasciata d'Italia in Kazakistan. Precisa che le informazioni a sua disposizione riguardo l'agenzia privata di sicurezza coinvolta nel caso, sono solo quelle contenute nella relazione del Capo della Polizia. Riferisce inoltre che la magistratura austriaca ha aperto una indagine sul volo privato che ha condotto Alma Shalabayeva e la figlia in Kazakistan. Sottolinea di far proprie le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio, in Aula, rivendicando anche di aver contribuito all'avvio dell'indagine sulla delicata questione. Nel ricordare che la priorità è oggi dare tutela piena ed effettiva ad Alma Shalabayeva e alla figlia sia sul piano delle condizioni di salute sia su quello della libertà di movimento, e nell'esprimere pro-

fondo disagio per gli attacchi subiti nei giorni scorsi – che tuttavia non le hanno mai fatto pensare alle dimissioni – ribadisce ovviamente la piena disponibilità dell’Ambasciata d’Italia ad Astana ad agevolare una eventuale missione in Kazakistan della Commissione diritti umani.

Il presidente CASINI ringrazia il Ministro per la sua presenza e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria**11^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SACCONI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 18)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, per le parti di competenza dell'11^a Commissione permanente, il relatore **PICCINELLI (PdL)**, il quale, premesso che lo schema rivede le modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ricorda che esso è stato predisposto in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Quest'ultimo ha previsto due atti distinti rispettivamente per la revisione della disciplina dell'ISEE e per la ridefinizione del sistema dei controlli. Riguardo a quest'ultima materia, di cui si occupano anche gli articoli 11 e 12 dello schema, l'8 marzo 2013 è stato già emanato un decreto del Ministro del lavoro.

Dopo aver segnalato criteri enunciati ai fini della revisione della disciplina dell'ISEE dal citato articolo 5 del decreto legge n. 201, il relatore passa ad illustrare le singole disposizioni dell'atto. Segnala in particolare che i commi 2 e 3 dell'articolo 2 confermano che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza ed il valore ISE, costituito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (come ridefinito dal successivo articolo 4) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (come ridefinito dall'articolo 5). Riguardo alla scala di equivalenza, l'allegato 1 dello schema conferma la struttura ed i valori attuali, ma opera una revisione delle maggiorazioni relative a fattispecie specifiche.

L'articolo 3 dello schema reca la nozione di nucleo familiare. Si conferma come principio generale il riferimento alla famiglia anagrafica, con la possibilità di escludere, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca, alcuni eventuali componenti dal nucleo. Tra le norme specifiche si segnalano il principio in base al quale i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche qualora abbiano diversa residenza anagrafica e quello in base al quale il figlio maggiorenne a carico dei genitori ai fini IRPEF, senza coniuge e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori anche qualora non conviva con essi. Quest'ultimo principio introduce la condizione che il soggetto non abbia figli; in presenza di figli, potrebbe conseguire per il soggetto la valutazione – in sostanza, più favorevole – di nucleo a sé stante. Al riguardo, il relatore segnala che al comma 1 potrebbe essere ritenuto opportuno operare un rinvio esplicito alla nozione di famiglia anagrafica di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, («Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»).

Il comma 6 dell'articolo 3 conferma il principio in base al quale il soggetto che si trovi in condizione di convivenza per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili è considerato nucleo familiare a sé stante, fatte salve le eccezioni ivi indicate. Al riguardo, il relatore segnala che tra esse il comma 6 non richiama la fattispecie – di cui al precedente comma 5 – in cui il figlio maggiorenne fa parte del nucleo familiare dei genitori e non costituisce nucleo a sé stante, suggerendo l'opportunità di un più chiaro coordinamento tra i due commi.

L'articolo 4 individua gli elementi per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, mentre l'articolo 5 riguarda le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale, che, ai sensi del comma 1 è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare con il valore del patrimonio mobiliare.

Gli articoli 6 e 7 dello schema introducono con riferimento all'applicazione dell'ISEE norme specifiche connesse al criterio della differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone maggiorenni, siano esclusi dal

computo del nucleo familiare i soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità per il soggetto di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri integrali di cui al precedente articolo 3. L'articolo 7, per le prestazioni sociali agevolate connesse alla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni, include nel nucleo anche il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, fatte salve talune ipotesi specifiche.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 8 concernono le prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, mentre il comma 5 conferma le attuali norme sulla valutazione economica per gli studenti stranieri e per gli studenti italiani residenti all'estero. I commi da 1 a 3 prevedono, ai fini delle prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, che il nucleo familiare sia comunque composto da entrambi i genitori dello studente richiedente, fatte salve alcune ipotesi. Per alcune di tali eccezioni, la situazione economica del genitore non convivente è oggetto comunque di valutazione. Per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca, il comma 4 introduce l'esclusione dal nucleo familiare del richiedente dei soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri integrali di cui al precedente articolo 3. A tale riguardo, il relatore riterrebbe opportuno chiarire se resti vigente la norma che per le prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario prende in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'ISEE, soltanto il 50 per cento del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare dello studente.

L'articolo 9 introduce la possibilità di avvalersi di un metodo di calcolo diverso, denominato ISEE corrente, in alternativa all'ISEE ordinario in corso di validità. Nell'ISEE corrente cambia l'indicatore della situazione reddituale, con riferimento ad uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e la scala di equivalenza.

L'articolo 10 concerne la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che il richiedente un beneficio deve presentare ai fini del calcolo dell'ISEE per l'intero nucleo familiare. La disciplina è improntata a criteri analoghi a quelli seguiti dalla normativa vigente: un soggetto può dunque sempre presentare una nuova DSU per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di scambio dei dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE e disciplina il sistema dei controlli in materia. Lo scambio dei dati concerne i vari soggetti competenti a ricevere la DSU, l'INPS, l'Agenzia delle entrate; sulla base del sistema informativo, l'INPS determina il valore dell'ISEE (comma 4).

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 12, che concerne il trattamento e la sicurezza dei dati e fa riferimento alla predisposizione da parte del Ministero del lavoro di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, il relatore si sofferma sull'articolo 13, che opera una revisione delle specifiche soglie massime di valori ISEE

a cui sono subordinati determinati benefici, intesa ad assicurare l'invarianza degli oneri finanziari e, in particolare, l'invarianza del numero di soggetti che rientrino nei benefici in oggetto. Per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il comma 1 dell'articolo 13 riduce da 8.810,07 a 8.278 euro la soglia relativa ad un ipotetico nucleo con un unico soggetto – soglia che deve essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo. Per il cosiddetto assegno di maternità di base, il comma 3 riduce la soglia ISEE, relativa ad un ipotetico nucleo familiare con tre componenti, soglia che deve naturalmente essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo. Il nuovo valore di soglia deve essere peraltro già rivalutato secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il comma 4 conferma la rivalutazione annuale degli importi degli assegni e dei requisiti economici, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Quanto ai commi da 1 a 4 dell'articolo 14, che recano norme transitorie, il relatore osserva che il principio generale è che la nuova disciplina dell'ISEE opera a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di definizione del nuovo modello di DSU; la nuova disciplina concerne le domande di benefici presentate successivamente a tale data di decorrenza. Entro quest'ultima data, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Le prestazioni sociali agevolate già in corso di erogazione continuano ad essere erogate secondo le disposizioni già vigenti, fino alla data di emanazione degli atti normativi e comunque non oltre dodici mesi dalla data di decorrenza summenzionata.

Conclusivamente, il relatore per l'11^a Commissione si riserva di proporre uno schema di parere, d'intesa con il relatore per la 6^a Commissione permanente, all'esito del dibattito.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), dopo aver rinviato per gli altri articoli dello schema di decreto in titolo alla relazione svolta dal senatore Piccinelli, riferisce sulle parti di competenza della 6^a Commissione, soffermandosi in particolare sugli articoli 4 e 5. L'articolo 4 individua gli elementi per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, che costituisce uno dei capisaldi della revisione dell'ISEE, in ragione della definizione ampia di reddito in cui vengono incluse, oltre al reddito IRPEF, tutte le entrate tassate con regimi sostitutivi o a titolo d'imposta e tutti i redditi esenti, cui vengono sottratte tutte le spese o franchigie, riferite al nucleo familiare, ivi compresi i costi dell'abitare. Ricorda che l'indicatore della situazione reddituale va sommato al venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (di cui all'articolo successivo) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) necessario a sua volta ai fini del calcolo dell'ISEE. Il comma 1 dell'articolo 4 individua in particolare le modalità di calcolo dell'indicatore: il dato di

partenza è costituito dal reddito di ciascun componente il nucleo familiare (di cui il comma 2 specifica le varie componenti), a cui vanno sottratti per ciascun soggetto gli importi di cui al comma 3; dalla somma dei redditi così individuata per tutti i componenti vanno quindi detratte le spese o le franchigie (di cui al comma 4) riferite all'intero nucleo familiare. Sotto il profilo temporale, i redditi e gli importi riferiti ai singoli componenti (commi 2 e 3) devono essere riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), mentre le spese e le franchigie relative al nucleo familiare (comma 4) vanno riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU. Il comma 2 elenca gli elementi che compongono il reddito di ciascun componente del nucleo familiare. Per quanto concerne le seguenti componenti (reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF; redditi soggetti a imposta sostitutiva; proventi derivanti da attività agricole, con base imponibile determinata ai fini IRAP; reddito figurativo delle attività finanziarie) si tratta di elementi già previsti dalla legislazione vigente. A tali componenti la norma in esame aggiunge le seguenti ulteriori fonti di reddito o trattamento: redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti all'AIRE. La somma di tutte le predette componenti determina il reddito di ogni componente il nucleo familiare, a cui vanno sottratti, fino a concorrenza, gli importi elencati al comma 3. Si tratta in particolare dell'importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge – in seguito alla separazione o allo scioglimento del matrimonio – e destinati anche al mantenimento dei figli; dell'importo degli assegni periodici per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né separati; di una serie di spese, fino ad un massimo di 5.000 euro, relative a situazioni di disabilità, indicate in dichiarazione dei redditi; dell'importo dei redditi agrari relativi alle attività svolte dagli imprenditori agricoli obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA; di una quota pari al 20 per cento dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un massimo di 3.000 euro; di una quota pari al 20 per cento dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, fino ad un massimo di 1.000 euro. Il comma 4 elenca le spese o franchigie, riferite al nucleo familiare, che vanno sottratte alla somma dei redditi dei componenti il nucleo come determinata ai sensi dei commi 2 e 3. Possono anzitutto essere detratti, in relazione all'abitazione del nucleo familiare, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione (registrato), fino ad un massimo di 7.000 euro, oppure una franchigia pari a 5.000 euro (accresciuta di 500 euro per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà. È inoltre consentita la detrazione di una serie franchigie o spese, attualmente non previste, per i nuclei fa-

miliari in cui siano presenti componenti disabili, graduate in relazione al grado di disabilità. Si prevede pertanto una franchigia di 3.500 euro qualora facciano parte del nucleo familiare persone con disabilità media, che diventa di 5.000 euro in presenza di persone con disabilità grave e di 6.500 euro in presenza di persone non autosufficienti. Per la definizione della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza la norma rimanda all'allegato 3. Per le persone non autosufficienti componenti del nucleo familiare, possono essere detratte le spese sostenute per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o, in alternativa, le spese per la retta versata per l'ospitalità alberghiera nel caso di ricovero presso strutture residenziali. Il comma 5 precisa infine che nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario, l'ISEE deve essere calcolato sottraendo l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (di cui all'allegato 1). Nel complesso, i correttivi introdotti al metodo di calcolo dell'indicatore consentono una maggiore veridicità della situazione reddituale del nucleo familiare rispetto al precedente modello, avvantaggiando in modo particolare i nuclei familiari con più figli e quelli con la presenza di disabili.

Altro fondamentale caposaldo del nuovo ISEE è rappresentato dall'indicatore della situazione patrimoniale. L'articolo 5, infatti, individua le nuove modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale che, ai sensi del comma 1 è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (commi 2 e 3) con il valore del patrimonio mobiliare (comma 4). La maggiore rivalutazione del patrimonio di ciascun nucleo familiare viene raggiunto, fra l'altro, riducendo la franchigia sulla componente mobiliare ed includendo nel patrimonio immobiliare anche il patrimonio detenuto all'estero. Tali maggiorazioni sono parzialmente compensate dalla giusta previsione che si considera nel patrimonio immobiliare solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere. Il comma 2 prevede che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU. Da tale valore si detrae – analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente – l'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Si prevede altresì che per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, sia considerato in proporzione dei due terzi. Tale previsione costituisce una novità rispetto alla legislazione vigente, che prevede invece una detrazione di 51.646 euro per la casa di abitazione. Il comma 3 introduce nel computo dell'indicatore il patrimonio immobiliare all'estero. Il comma 4 elenca le componenti del patrimonio mobiliare, anche detenute all'estero, per le quali rileva il possesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Tali componenti, già considerate dalla legislazione vigente, sono le seguenti: depositi e conti cor-

renti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di O.I.C.R. italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate; partecipazioni azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato; altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione; valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata. Il comma 5, analogamente a quanto già previsto, conferma che per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze deve essere assunto per la quota di spettanza. Il comma 6 prevede infine una franchigia sul valore del patrimonio mobiliare di 6.000 euro, incrementata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 10.000, che non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

In conclusione, la combinazione del nuovo metodo di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale con l'indicatore della situazione patrimoniale, nonché le nuove scale di equivalenza e il nuovo sistema dei controlli, rafforzano in modo significativo la veridicità dei dati utilizzati ai fini ISEE consentendo allo strumento di rispecchiare i diritti, le esigenze e le condizioni economiche dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria

4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'illustrazione del complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, allegati alla seduta notturna di ieri, martedì 23 luglio.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.1 volto a limitare al ramo d'impresa o allo stabilimento, dichiarati di interesse strategico nazionale, il commissariamento straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013. Illustra poi l'emendamento 1.2 che limita il commissariamento allo stabilimento ILVA di Taranto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, volti a sopprimere alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e, in particolare, il riferimento al numero dei lavoratori subordinati impiegati nell'azienda commissariata ed il comma 1-*bis* dell'articolo 1. Sottolinea poi la necessità di prevenire potenziali situazioni di conflitto in capo al Commissario straordinario al quale, se venisse approvato l'emendamento 1.20, si applicherebbe la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999. L'emendamento 1.28 mira a sopprimere il comma 1-*ter* che deroga all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'emendamento 1.42 interviene sulla composizione del Comitato di esperti previsti dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, eliminando le competenze richieste in materia di ingegneria impiantistica ed abbreviando i termini per la proposta e per l'approvazione di eventuali osservazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria predisposto dallo stesso Comitato. Illustra infine gli emendamenti 1.60, 1.61 e 1.63, che mirano a ripristinare la versione iniziale del comma 7 dell'articolo 1.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) illustra gli emendamenti che valuta maggiormente significativi per il Gruppo parlamentare M5S. Segnala, in particolare, l'emendamento 1.14 in materia di requisiti per la nomina a Commissario straordinario, nonché l'emendamento 1.49, che reca l'esenzione dal pagamento del *ticket* sanitario per coloro che abitano in un raggio di 20 chilometri dall'insediamento produttivo. Quanto all'emendamento 1.50, chiarisce le motivazioni alla base della proposta di escludere la possibilità che il piano ambientale possa peggiorare le misure di tutela della salute e dell'ambiente. Illustra ancora l'emendamento 1.57, a cui aggiunge la propria firma, che riguarda i profili di pubblicità del piano industriale; illustra altresì l'emendamento 1.73, che sottoscrive, concernente i profili di responsabilità del Commissario e del sub-commissario; l'emendamento 1.82, che sottoscrive, sul rispetto delle prescrizioni AIA, e l'emendamento 1.83, che sottoscrive, sul compenso del Commissario, che deve essere pari a dodici volte lo stipendio minimo del dipendente dell'impresa.

Dichiara infine di voler contrastare la volontà del Governo di accelerare l'esame di emendamenti che non sono migliorativi del testo in esame e che non accolgono le principali istanze della popolazione di Taranto, quali la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ilva, una corretta tutela della salute e la salvaguardia dei posti di lavoro.

La senatrice NUGNES (*M5S*) interviene illustrando le finalità degli emendamenti a sua firma e sottolinea la necessità di ricondurre la discussione rispetto al decreto-legge in esame sui corretti binari assicurando la tutela ambientale e sanitaria. L'audizione informale di ieri del Commissario Bondi di fronte alle Commissioni riunite sembra infatti aver spostato l'attenzione sulle esigenze produttive dello stabilimento e sul contesto economico in cui esso si inserisce, relegando le questioni ambientali e sa-

nitare ad un ruolo subordinato di mero corollario. Sulla base di tali considerazioni sostiene gli emendamenti a sua firma volti ad assicurare l'indipendenza della figura del Commissario straordinario e l'esenzione dal *ticket* per le prestazioni sanitarie erogate in favore delle popolazioni che risiedono nel raggio di 20 chilometri dallo stabilimento ILVA di Taranto.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende l'esame degli emendamenti, avvertendo che le Commissioni riunite procederanno con il seguito dell'esame del provvedimento d'urgenza nella seduta già convocata per le ore 15,30 di oggi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MARINELLO avvisa preliminarmente che, d'intesa con il Presidente della 10^a Commissione permanente, al fine di completare tempestivamente l'esame del provvedimento in titolo, è stata richiesta,

per le vie brevi, l'autorizzazione a proseguire i lavori delle Commissioni riunite in concomitanza con lo svolgimento della seduta pomeridiana dell'Assemblea, nelle fasi in cui non vi siano votazioni, appena la Commissione bilancio avrà reso il parere di competenza sugli emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.

La senatrice PUPPATO (*PD*) interviene evidenziando la necessità di risolvere adeguatamente le criticità sanitarie ed ambientali relative allo stabilimento dell'Ilva di Taranto. La riduzione e l'eliminazione del rischio ambientale devono essere poste a carico dell'azienda proprietaria dello stabilimento siderurgico. Pur apprezzando la valenza simbolica dell'abolizione del *ticket* per le prestazioni sanitarie erogate nei territori interessati dall'impatto ambientale degli impianti siderurgici, ritiene che la gravosità di tale impegno finanziario non debba coinvolgere la Regione. Sottolinea inoltre che le prescrizioni del piano di risanamento ambientale devono essere aggiuntive e non sostitutive delle previsioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Valuta negativamente le proposte emendative volte a limitare la responsabilità civile e penale del subcommissario e del Comitato di esperti previsto dal comma 5 dall'articolo 1 del decreto-legge in esame.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) precisa che il contenuto degli emendamenti a sua firma non prevede deroghe all'attuazione dell'A.I.A.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ribadisce la correttezza degli emendamenti a firma del suo Gruppo relativi alla configurazione della responsabilità civile e penale in capo alle figure commissariali e concernenti la valutazione del danno sanitario.

Poiché non vi sono altri interventi in sede di illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il presidente MARINELLO dichiara conclusa tale fase e, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,45.

Il presidente MUCCHETTI dichiara improponibili, per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento gli emendamenti *2-ter.1*, *2-ter.2* e *2-ter.0.1*.

Comunica quindi il parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, in ordine ai seguenti emendamenti riferiti al decreto-legge: 1.1, 1.3, 1.32, 1.37, 1.48, 1.49,

1.55, 1.74 (limitatamente alla seconda parte), 1.77, 1.80, 1.82, 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 1.0.2, 2.5, 2.0.1, 2-bis.1, 2-ter.1, 2-ter.2 e 2-ter.0.1.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il PRESIDENTE invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario CIRILLO sottolinea la necessità di assicurare che il decreto-legge in esame sia convertito in tempo utile ad evitarne la decadenza. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli, onde evitare di esprimere un parere contrario.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, ritiene che il provvedimento in esame costituisca uno strumento decisivo rispetto ad una situazione grave e travagliata della storia industriale del Paese. Le difficoltà da affrontare sono molte, come testimonia il fatto che il Governo è intervenuto, in un lasso di tempo abbastanza breve, con tre decreti-legge per far fronte alle problematiche dello stabilimento Ilva di Taranto. La richiesta del Rappresentante del Governo di ritirare gli emendamenti sacrifica purtroppo la valutazione autonoma del Senato e lascia aperte importanti questioni sulle quali pure si è intravista la possibilità di offrire risposte condivise dai Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione. In tale contesto, occorre garantire la più ampia rappresentatività degli interessi a diverso titolo rappresentati allo scopo di creare un clima di ascolto che permetta la reciproca comprensione delle parti interessate. Ciò potrebbe essere realizzato migliorando il rapporto tra la struttura commissariale e la collettività dei cittadini di Taranto e potenziando opportunamente le agenzie ambientali.

Il senatore BRUNI (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, si associa alle considerazioni espresse dal senatore Tomaselli, manifestando apprezzamento per l'impegno con cui tutti i Gruppi parlamentari hanno partecipato alla ricerca di soluzioni condivise a gravi problematiche economiche, sociali ed ambientali. Sottolinea con rammarico che la richiesta del Governo di ritirare le proposte emendative, pur se comprensibile in considerazione dell'esigenza di assicurare la conversione del provvedimento d'urgenza in esame, finisce per sacrificare il lavoro dei senatori delle Commissioni riunite e lascia insoluti aspetti importanti sui quali il Governo sarà presto chiamato ad intervenire nuovamente.

Il senatore CALEO (*PD*) ritiene che si possa aderire alla richiesta del rappresentante del Governo, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame reca elementi di novità quali la individuazione delle figure del commissario e del subcommissario in personalità che, già in altri contesti, hanno dato dimostrazione di estrema professionalità. Auspica che alcune delle soluzioni emerse nel corso dell'esame svolto possano es-

sere riprese in futuri provvedimenti e che il Governo possa presto risolvere le questioni ancora insolute. Sulla base delle considerazioni esposte, preannuncia il ritiro degli emendamenti che recano la firma di senatori del Gruppo parlamentare del Partito democratico.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene necessario modificare il decreto-legge eliminando alcune parti che sono state introdotte, peggiorandone i contenuti, dalla Camera dei deputati. La scomparsa del Garante dell'A.I.A. rappresenta un grave *vulnus* al rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, già compromesso a causa della scorrettezza e della malafede con cui in passato sono state gestite le problematiche dell'Ilva. Ribadisce quindi che il piano di recupero ambientale può modificare l'A.I.A. solo se pone condizioni aggiuntive e non sostitutive. Analoghe considerazioni critiche devono essere svolte con riferimento alla valutazione del danno sanitario, la cui configurazione presenta molti punti oscuri. Conclude infine esprimendo forti perplessità in merito ai contenuti dell'audizione informale del commissario Bondi, svoltasi ieri di fronte alle Commissioni riunite.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) aderisce all'invito del rappresentate del Governo, associandosi alle considerazioni espresse dai relatori. Preannuncia pertanto il ritiro degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo parlamentare del Popolo della libertà.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) esprime forte disappunto per la richiesta formulata dal rappresentante del Governo di ritirare le proposte emendative, poiché tale richiesta rappresenta uno svilimento della funzione del Parlamento. Il paventato ingolfamento dei lavori parlamentari non può, in alcun modo, giustificare la menomazione della funzione legislativa del Senato. La delegittimazione del Parlamento ad opera del Governo rappresenta un sopruso rispetto alle richieste dei cittadini. Il tempo ed il lavoro sprecato costituiscono un indebito arricchimento dei parlamentari che non insistono per la votazione dei propri emendamenti.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) giudica irricevibile la richiesta del rappresentante del Governo, poiché non ha senso rinviare a provvedimenti successivi soluzioni che oggi non si vuole nemmeno considerare. Il provvedimento in esame avrebbe potuto rappresentare la conclusione significativa – come pure aveva sostenuto il presidente Mucchetti – delle attività poste in essere nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'industria siderurgica nazionale. Dichiarò pertanto che i senatori del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle non intendono ritirare i propri emendamenti per non disperdere l'approfondito lavoro svolto.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) preannuncia il ritiro degli emendamenti presentati da senatori del Gruppo parlamentare Scelta civica per l'Italia, osservando che il lavoro svolto dalla Camera dei deputati, pur

con taluni aspetti discutibili, può considerarsi sostanzialmente soddisfacente. Preannuncia quindi l'intenzione di presentare ordini del giorno volti a realizzare uno stretto contatto tra la struttura commissariale ed i Ministeri competenti, al fine di avviare un'attività di monitoraggio sanitario che consenta di riscontrare l'eventuale esistenza di rapporti di causa-effetto tra le condizioni ambientali e l'insorgere di determinate patologie.

Il senatore LANGELLA (*PdL*) fa presente che il provvedimento in esame è volto a contemperare l'esigenza di tutelare il lavoro e la salute dei cittadini di Taranto. Il senso di responsabilità rispetto a questi ultimi impone di aderire alla richiesta governativa di ritirare gli emendamenti per evitare la decadenza del decreto-legge. Auspica che in futuro si possa realizzare una forma di controllo sull'operato del commissario Bondi attraverso audizioni semestrali innanzi alle Camere.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) stigmatizza l'inutilità del lavoro svolto dalle Commissioni riunite. Svolge quindi puntuali considerazioni su ciò che la delegazione delle Commissioni riunite ha avuto modo di constatare nel sopralluogo presso lo stabilimento dell'Ilva di Taranto, sottolineando l'assoluta insufficienza degli interventi realizzati nel contesto dell'AIA. A questo riguardo, giudica insufficienti le quantificazioni delle risorse finanziarie stimate per la realizzazione degli interventi sugli impianti a caldo e di copertura dei parchi minerari non ancora caratterizzati. Rimane inoltre aperta la vicenda delle discariche interne allo stabilimento ed elevatissimi sono i costi di recupero dell'intera area. La criticità maggiore risiede tuttavia nell'assenza di un piano industriale credibile e nella deroga alla vigente normativa ambientale.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) fa presente che il decreto-legge in esame rappresenta il terzo provvedimento d'urgenza che il Governo pone in essere, nell'arco di pochi mesi, per far fronte alle problematiche dell'Ilva di Taranto. Il provvedimento definisce un sistema di deroghe alla normativa ambientale che rischia di essere pericolosamente esteso a contesti analoghi. Il ciclo di audizioni ha inoltre evidenziato criticità tecniche, la cui soluzione è notevolmente complessa e lo stesso subcommissario Ronchi ha riferito in audizione che devono essere ancora risolti aspetti fondamentali della gestione delle discariche e delle acque. Il Gruppo parlamentare della Lega Nord intende pertanto ritirare gli emendamenti a firma dei propri senatori per presentarli nuovamente in Assemblea.

La senatrice NUGNES (*M5S*) fa presente che il ritiro degli emendamenti pone il Parlamento in una condizione di effettiva inoperatività. Stigmatizza il continuo ricorso al voto di fiducia da parte Governo che impedisce qualsiasi miglioramento dei provvedimenti sottoposti all'esame parlamentare. Giudica fortemente preoccupante la possibilità di estendere le soluzioni individuate per l'Ilva a contesti analoghi e rileva la incompati-

bilità del dottor Bondi nella duplice veste di commissario straordinario ed amministratore delegato dell'Ilva. Paradossale è infine il mancato coinvolgimento del Ministero della salute nella procedura per la valutazione del danno sanitario.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime soddisfazione per i contenuti dell'audizione del commissario Bondi e dichiara che il suo Gruppo intende approvare il testo manifestando senso di responsabilità rispetto alla necessità di evitare la decadenza del decreto-legge che scadrà il prossimo 3 agosto.

Il senatore SOLLO (*PD*) fa presente che il testo che sarà approvato dal Senato è stato incisivamente modificato dalla Camera dei deputati. Pertanto non è corretto affermare, come sostengono i Gruppi di opposizione, che le Camere siano state espropriate della funzione legislativa.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti 1.2, 1.6, 1.8, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.24, 1.26, 1.30, gli identici 1.34, 1.35 e 1.36, rispetto ai quali i presentatori hanno preannunciato la presentazione di ordini del giorno, gli identici 1.38, 1.39 e 1.40, per i quali è stata preannunciata la presentazione di ordini del giorno, 1.43, 1.44, 1.53, 1.64, 1.71, gli identici 1.75 e 1.76, per i quali sono stati preannunciati degli ordini del giorno, 1.81, 1.86, 1.89, per il quale il presentatore preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, 2.1 e 2-*quater*.2.

Per effetto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono da intendersi ritirati gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.32, 1.37, 1.48, 1.49, 1.55, 1.74, 1.77, 1.80, 1.82, 1.0.1 (testo 2), 1.0.2, 2.5, 2.0.1, 2-*bis*.1, 2-*ter*.1, 2-*ter*.2 e 2-*ter*.0.1.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, invita quindi al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede al Governo di motivare ulteriormente il proprio parere in ordine agli emendamenti 1.14, 1.50 e 1.67, che valuta particolarmente significativi rispetto alla portata del provvedimento.

Il sottosegretario CIRILLO, dopo aver richiamato l'esigenza di procedere rapidamente alla conversione in legge del decreto, rappresenta, quanto all'emendamento 1.14, che i decreti legislativi ivi richiamati non sono assimilabili con la fattispecie trattata dal provvedimento in esame. Rispetto all'emendamento 1.50, ritiene che l'A.I.A. contenga già tutte le

necessarie prescrizioni atte a tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini. Infine, per quanto concerne l'emendamento 1.67, ritiene che esso sia in conflitto con lo spirito della norma introdotta alla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Rilevata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, gli identici 1.27 e 1.28, 1.29, 1.31, 1.33, 1.41, 1.42, 1.45, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.73, 1.78, 1.79, 1.83, 1.84, 1.85, 1.87 e 1.88.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater* del decreto-legge.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2-*quater*.1, 2-*quater*.3 e 2-*quater*.4.

L'esame degli emendamenti è così esaurito.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30 di oggi, non avrà luogo.

Comunica altresì che le Commissioni 10^a e 13^a sono ulteriormente convocate alle ore 9,15 di domani, giovedì 25 luglio, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 941, con la trattazione degli ordini del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri**17^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente della Commissione*
FAZZONE*La seduta inizia alle ore 14.*

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.2 propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che, al comma 3, il coordinamento delle iniziative regionali e territoriali per l'occupazione, oggetto del Piano pubblico definito dalla Conferenza nazionale per il lavoro, non incida sull'autonomia normativa e finanziaria di Regioni ed enti locali. Segnala, inoltre, al comma 1, l'opportunità di razionalizzare le modalità di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella promozione della Conferenza.

In riferimento all'emendamento 1.45, ritiene necessario esprimere un parere contrario, dal momento che – coerentemente a quanto segnalato nel parere espresso sul testo, in riferimento al comma 17 dell'articolo 1 – la disposizione è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato, in materia, alla competenza regionale.

Quanto all'emendamento 2.17 (testo 2), propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di accesso al Fondo straordinario ivi previsto.

Sugli emendamenti 2.212 e 2.213 propone un parere contrario, in quanto la disposizione interviene in modo diretto in materia di formazione professionale, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva delle Regioni.

In ordine all'emendamento 6.9, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista viola la competenza legislativa delle Regioni in materia di formazione professionale.

Sull'emendamento 7.68 reputa opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in sede adozione del decreto ministeriale volto a definire condizioni, modalità e importi dei buoni orari per alcune categorie di soggetti svantaggiati.

Quanto all'emendamento 11.214, propone un parere non ostativo, a condizione che la disposizione sia riformulata come una norma di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativi sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FAZZONE (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria**29^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) *DE PETRIS ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico – mafioso*

(864) *Rita GHEDINI ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(887) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(957) *LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 864 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 957. Esame del disegno di legge n. 957 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che i presentatori hanno ritirato il disegno di legge n. 864, e che pertanto questo sarà disgiunto dalla discussione.

È invece stato assegnato il disegno di legge n. 957, del senatore Lumia ed altri, di cui egli propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il presidente PALMA comunica che i senatori Casson e Lumia gli hanno formalmente richiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Presidente osserva che l'assegnazione in sede deliberante era stata conferita sul presupposto che la grandissima maggioranza del Senato convenisse sull'idea di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche.

Nel momento in cui si chiede la riapertura del termine di emendamenti con l'intenzione evidentemente di rimettere in discussione il testo sulla base peraltro di criticità che in discussione generale sono state condivise da più parti, egli ritiene che non possa essere esclusa la possibilità che, nei termini previsti dall'articolo 35 del Regolamento venga decisa la remissione all'Assemblea e dunque l'esame in Commissione in sede referente.

Egli invita pertanto i Capigruppo a valutare l'opportunità della proposta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per il prossimo martedì.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che nel corso della discussione generale il suo Gruppo, come pure gli altri Gruppi di maggioranza, il Gruppo del Movimento 5 Stelle e il rappresentante del Gruppo Misto SEL, avevano espresso forti perplessità sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur accedendo all'idea di approvarlo comunque, in modo da onorare un impegno assunto con i cittadini a modificare rapidamente la formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale in modo da renderla più aderente agli effettivi meccanismi del reato di scambio elettorale politico mafioso in modo da consentire l'effettivo perseguimento del reato stesso.

Ad una più attenta riflessione si è però ritenuto che non si dovesse abdicare al ruolo di legislatori per rinunciare a modificare quelle parti del testo approvato dalla Camera dei deputati che apparivano peggiorative del testo attualmente vigente.

A suo parere però tale scelta, soprattutto se vi è un consenso di tutte le forze politiche sulla possibilità di migliorare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non implica necessariamente l'abbandono della sede deliberante, nella quale possono essere approvate le modifiche migliorative necessarie, consentendo alla Camera dei deputati, magari anch'essa attraverso la procedura in Commissione in sede legislativa, di approvarlo definitivamente prima dell'estate.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 10) LO MORO, RICCHIUTI – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*), preso atto delle perplessità emerse nella discussione generale di ieri, dà lettura di un parere favorevole, nel quale si raccomanda però di circoscrivere con precisione l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, in modo da evitare sovrapposizioni con la Commissione antimafia.

Lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(580) FALANGA ed altri. – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente PALMA prende atto che i presentatori danno per illustrati i loro emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.100 con il quale egli intende dare seguito ad una mediazione in sede politica raggiunta intorno al problema dell'esecuzione degli abbattimenti di immobili abusivi derivante da una condanna penale – questione che costituisce l'oggetto del disegno di legge n. 580 – attraverso una strada diversa da quella proposta dal disegno di legge, e cioè attraverso l'individuazione di criteri di priorità per l'esecuzione di demolizioni.

In questo senso erano stati presentati due emendamenti, uno dalla senatrice Capacchione e da altri senatori, e l'altro dal presentatore del disegno di legge, il senatore Falanga, entrambi però presentanti alcune criticità, anche sotto il profilo della loro collocazione sistematica.

L'emendamento da lui presentato intende quindi sostanzialmente unificarli, inserendo un articolo 44-*bis* nel codice edilizio, recante la rubrica «Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione», che

impone al pubblico ministero di eseguire le procedure di demolizione esposte con sentenza di condanna osservando alcuni criteri di priorità.

In particolare, si ritiene di dare la priorità assoluta agli immobili, anche abitati o utilizzati, che costituiscano un pericolo accertato per la pubblica e privata incolumità, seguiti da quelli in corso di costruzione, da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, da quelli nella disponibilità di soggetti condannati per crimini di mafia o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile, da quelli di rilevante impatto ambientale o costruiti in aree demaniali o sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico, idrogeologico o archeologico, da quelli facenti parte di complessi turistici o oggetto di lottizzazione abusiva, da quelli non stabilmente abitati, da quelli adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale, da quelli abitati da soggetti che dispongano di altra soluzione abitativa e infine da quelli rimanenti, eccettuati gli immobili abitati la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altre soluzioni abitative, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 114

Il presidente PALMA ricorda che la Commissione ha concluso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione al disegno di legge n. 114, recante misure per il contrasto della tensione detentiva.

La Commissione aveva però deciso di accantonarne l'esame, in attesa dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, al quale erano stati presentati emendamenti analoghi a quelli che riguardavano il disegno di legge n. 114, in particolare, in tema di poteri del commissario straordinario del Governo in materia di valorizzazioni e dismissioni degli immobili della proprietà carceraria e di permuta di immobili di nuova costruzione.

Tale emendamento ha incontrato difficoltà in ordine alle compatibilità di bilanci che indubbiamente si ripresenterebbero per il disegno di legge n. 114, cosicché su questa materia appare più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio.

Egli propone dunque di non proseguire con l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(134) MALAN ed altri. – *Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie*

(642) CASSON ed altri. – *Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 22 maggio la Commissione aveva adottato un testo unificato e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 28 dello stesso mese.

Successivamente la Commissione non ha proceduto con l'esame degli emendamenti stessi a fronte di un impegno del Governo a valutare, attraverso confronti informali con gli esponenti in particolare della maggioranza, la possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012 – che, egli ricorda, il Governo è autorizzato dalla legge delega ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso – in modo da correggere gli aspetti più controversi del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, peraltro a suo tempo rilevati dai pareri delle competenti Commissioni parlamentari che il Governo pro tempore non aveva tenuto conto.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, avendo preso atto del fatto che oltre un mese e mezzo è inutilmente trascorso senza che il Governo presentasse proposte concrete, ha deciso di riprendere l'esame laddove esso era stato interrotto.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che ha carattere meramente tecnico, in quanto diretto a una formulazione più chiara del testo riformulato, nonché l'emendamento Tit.1 che modifica il testo di conseguenza.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.7, che intende ampliare il termine entro il quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, i comuni del mandamento interessato possono consorzarsi per il mantenimento di un ufficio di giudice di pace soppresso.

Il relatore LUMIA (*PD*) nel sottolineare la necessità di approvare il testo unificato dei disegni di legge in titolo prima della data di definitiva entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, invita tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti, esprimendo parere favorevole solo su quelli di carattere strettamente relazionale presentati dal senatore Casson.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sul testo unificato, invitando la Commissione a scegliere invece la strada di una interlocuzione con il Governo diretta ad individuare qualche spazio di correzione e miglioramento del decreto legislativo n. 155 del 2012, e a favorire la sua definitiva entrata a regime.

Il presidente PALMA invita i colleghi a rinviare la votazione degli emendamenti e del testo unificato al prossimo martedì, al fine di dare la possibilità al Governo di presentare proposte alternative per migliorare la riforma della geografia giudiziaria prima della sua definitiva entrata in vigore.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene inutile aspettare ancora, e rileva di essersi sentito preso in giro dal Governo, che per settimane ha promesso la presentazione di un decreto correttivo di cui non vi è traccia.

Concorda il senatore GIARRUSSO (*M5S*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) propone di passare alla votazione di emendamenti valutando successivamente se rinviare a martedì il voto finale.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Su invito del senatore CALIENDO (*PdL*), il senatore CASSON (*PD*) lo riformula, sopprimendo la lettera *b*).

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Poiché tutti gli altri emendamenti e ordini del giorno sono ritirati o decaduti per assenza del presentatore, l'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.

Il presidente CASSON ricorda che vi è una proposta di rinviare a martedì la votazione finale.

Si dichiara d'accordo con la proposta il senatore BARANI (*GAL*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) deplora l'atteggiamento del Governo, che nelle scorse settimane non ha fatto alcun concreto sforzo per trovare una soluzione alle numerose criticità che sono state riscontrate nella formulazione del decreto legislativo n. 155: il Governo ad esempio è stato inflessibile sulla totale soppressione delle sezioni distaccate, che non era ciò che aveva richiesto la legge delega, e ciò senza tenere conto che alcune di queste hanno un carico di lavoro molto superiore a quello di diversi tribunali non soppressi.

Allo stesso modo, non si è tenuto conto delle diseconomie gravissime che si determinano ogni qualvolta viene soppressa un tribunale allocato nei pressi di importanti strutture carcerarie, si pensi all'enorme aumento dei costi per le traduzioni dei detenuti – una delle voci più onerose in assoluto del bilancio della giustizia – come nel caso della soppressione del tribunale di Sanremo.

Non si è tenuto conto infine dell'impossibilità di talune sedi accorpanti di far fronte con le loro strutture alla allocazione degli operatori provenienti dalla sede accorpata.

Di fatto, quello che è stato immaginato e voluto per essere un provvedimento di risparmio, finirà per determinare spese perfino maggiori, e sarà una ben magra consolazione se queste non saranno a carico della giustizia ma di altri comparti del bilancio dello Stato.

Pur dunque accedendo all'idea di ritardare la votazione finale per consentire al Governo ancora uno spazio di confronto e di proposta, egli ritiene che si debba comunque procedere alla proroga, e preannuncia per il prossimo mese di settembre, se perdurerà l'inerzia del Governo che molto più rapidamente potrebbe agire in sede di decreto correttivo, la presentazione di un disegno di legge diretto a modificare la riforma.

Dopo un intervento della senatrice CIRINNÀ (*PD*), che si dichiara favorevole a procedere immediatamente alla votazione finale, il senatore FALANGA (*PdL*) concorda con l'idea di rinviare a martedì l'approvazione finale. Egli osserva che la proroga proposta dal disegno di legge non è fine a se stessa, ma a consentire una modifica del decreto legislativo n. 155, vuoi per via legislativa a seguito di iniziativa parlamentare, vuoi – e ciò sarebbe preferibile – attraverso un decreto correttivo del Governo.

Il rinvio di qualche giorno potrebbe consentire un'interlocuzione con l'Esecutivo e con le forze politiche, in modo che in Assemblea possa essere presentato un ordine del giorno unitario diretto a indirizzare il Governo sulle principali modifiche da adottare con decreto correttivo

Il senatore TORRISI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni del senatore Caliendo, rileva che la riforma è stata realizzata senza tenere in alcun conto l'impatto sociale ed economico e i costi che essa produce sugli utenti del sistema giustizia. Proprio per questo egli ritiene che sia opportuno procedere immediatamente al voto.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le valutazioni del senatore Caliendo e del senatore Torrisi in ordine agli enormi problemi che l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 155 rischia di creare, e proprio per ciò ritiene che la Commissione debba procedere all'approvazione del disegno di legge, pena il rischio che questa arrivi troppo tardi per impedire che vada a regime una riforma che il Governo ha dimostrato anche troppo chiaramente di non essere intenzionato a modificare con decreto correttivo, e che pertanto va corretta per iniziativa del Parlamento attraverso l'approvazione di una legge.

Concorda la senatrice STEFANI (*LN-Aut*).

Il relatore LUMIA (*PD*) rileva che il dibattito in Commissione ha messo in luce una sostanziale unità all'interno della maggioranza e con le forze di opposizione, che nel merito coinvolge anche in buona parte la Scelta Civica per l'Italia che pure ha ritenuto di dover dare la precedenza al rapporto con il Governo.

L'intera Commissione cioè ha mostrato nel corso del dibattito, e anche nelle interlocuzioni informali avute con il Governo, un comune intento di valorizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Nessuno cioè ha assunto un atteggiamento conservatore, di difesa di una geografia giudiziaria ereditata dall'Ottocento e nessuno in questa sede ha assunto posizioni di tipo campanilistico; anzi, è proprio l'attenzione eccessiva a interesse campanilistici che ha determinato le condizioni per l'emanazione di un decreto legislativo che non risolve ma aggrava i problemi del servizio giustizia.

Egli pertanto concorda con l'idea di passare subito alla votazione finale.

Il sottosegretario BERRETTA invita la Commissione a non approvare la proroga.

Egli ritiene infatti che vi siano spazi per una riflessione diretta all'adozione di decreti correttivi, anche se di proposito è in primo luogo necessario che i commissari chiariscano la loro posizione: non si può infatti da un lato sostenere che la riforma si appresti a sconvolgere il servizio giustizia come una sorta di calamità e dall'altro dire che si chiedono solo poche e limitate riforme.

La Commissione concorda quindi sulla proposta di passare immediatamente alla votazione finale e, di conseguenza, conferisce il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO XXII, N. 10**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, nella consapevolezza della rilevanza sociale dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare proposta, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando però che l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sia accuratamente precisato e circoscritto in maniera da evitare sovrapposizioni delle attività dell'istituenda Commissione con quella della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 580

Art. 1.

1.1

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sopprimere l'articolo.

1.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

1.4

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito l'articolo 44-*bis* "Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione".

1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 (immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia), e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero vincolo idrogeologico ovvero a vincolo archeologico;

f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, eccetera);

h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;

i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;

j) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera che segue;

k) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e dell'ordine cronologico (della data di accertamento del reato)».

1.5

CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dai seguenti:

"9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita qualora da accertamento di conformità di cui all'articolo 36 sia emerso che l'intervento oltre a non risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, risulti non conforme anche alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento di conformità.

9-bis. La demolizione non è ordinata qualora da accertamento di conformità sia risultato comprovato che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro il 31 marzo 2003 e non abbia comportato, così come disposto dall'articolo 32, comma 25, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni, un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi ovvero, qualora relativo a nuove costruzioni residenziali, non sia superiore a 750 metri cubi a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Sono fatti salvi qualora sussistenti, gli eventuali criteri e limiti volumetrici più restrittivi determinati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis la demolizione è sempre ordinata ed eseguita qualora, pur nei limiti volumetrici ivi indicati, ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'articolo 32, comma 27, della legge

24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni nonché nei seguenti casi:

a) immobili che minacciano rovina e costituiscono, pertanto, un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali:

d) immobili che risultino nella disponibilità, ancorché non da essi realizzati, di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 qualsiasi ne sia il valore o dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia nucleare, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili non stabilmente abitati quali seconde case, case di vacanza, complessi turistici ed immobili singoli inseriti in villaggi turistici, o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

f) gli edifici adibiti ad attività commerciali industriali».

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.6

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari a qualsiasi titolo delle competenze in ordine alla esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivamente realizzati, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono un piano degli abbattimenti da porre in essere nei dodici mesi successivi, ove sono individuati gli immobili da demolire secondo il seguente ordine di priorità:

1) immobili per i quali è stato accertato il pericolo di crollo;

2) immobili la cui titolarità è riconducibile anche in via mediata ad esponenti della criminalità organizzata;

3) immobili che ricadono in aree classificate ad elevato rischio dai piani di bacino per l'assetto idrogeologico;

- 4) immobili destinati ad utilizzi diversi da quello abitativo e nei quali non viene esercitata alcuna attività produttiva;
- 5) immobili che, indipendentemente dalla destinazione funzionale, non risultano ancora ultimati;
- 6) immobili per i quali la competente autorità amministrativa ha riscontrato un rilevante e comprovato impatto ambientale, anche sotto il profilo paesaggistico;
- 7) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;
- 8) immobili aventi destinazione residenziale, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongono di altra soluzione abitativa;
- 9) immobili aventi destinazione residenziale la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongono di altra soluzione abitativa.

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole da "dispone la trasmissione" fino alla fine, con le seguenti "dispone che gli abbattimenti vengano eseguiti secondo le priorità indicate nell'articolo 1"».

1.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa, all'ordine di demolizione per il reato di cui all'articolo 44 impartito dal prefetto per effetto della sentenza di condanna, non sospende l'esecuzione della demolizione».

1.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera *m*) della legge 23 dicembre 1996, n. 602, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 dell'articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'ablazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle

costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e, comunque, diversa da quella residenziale».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.1

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.4

DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la parola: «trasmissione» inserire le seguenti: «a fini meramente informativi».

Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: «il quale ne prende atto senza possibilità alcuna di differire, sospendere o escludere l'ordine di demolizione».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 134, 642**

G/134-642NT/1/2

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, presenta problemi di conformità alla delega stessa, ridefinendo l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri che, in molti casi, ben lungi dal tenere conto delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori nella ridefinizione della geografia giudiziaria, hanno penalizzato, a vantaggio invece di altre, alcune regioni sul territorio nazionale;

questo taglio indiscriminato e poco omogeneo, seppur in linea di principio del tutto condivisibile relativamente allo scopo, quello cioè di realizzare risparmi di spesa, comporta delle conseguenze non di poco conto in particolari territori, come quello della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove la geografia giudiziaria esistente è pensata per rispondere alle esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità dei territori montani che, in quanto definiti montani "*ex lege*", avrebbero dovuto essere in qualche modo tutelati o, quanto meno sentiti, prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici ivi esistenti;

il combinato disposto dei decreti di delega relativi agli uffici giudiziari e ai giudici di pace prevede la soppressione di ben nove degli uffici attualmente esistenti, di cui quattro sezioni distaccate del tribunale di Bolzano (Bressanone, Brunico, Merano e Silandro), e il conseguente accorpamento all'ufficio di Bolzano, non essendo così chiaro come dall'attuazione delle deleghe in questione, soprattutto in quanto basate sull'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, potrà sicuramente derivare un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici eventualmente oggetto di sop-

pressione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le norme di attuazione dello statuto di autonomia;

anche il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, relativamente agli uffici del giudice di pace prevede, all'articolo 3, comma 2 che, gli enti locali interessati possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi;

la peculiarità normativa del Distretto di Corte d'Appello di Trento e di Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario comporta che ogni ufficio sia, di fatto, competente alla conservazione dei Libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione per cui sopprimere gli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano anche come giudici tavolari;

l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dispone che quando sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

impegna il Governo

ad estendere la facoltà delle regioni e delle province autonome, già prevista con riferimento agli uffici del giudice di pace dal decreto legislativo n. 267 del 1992 di attuazione dello statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per gli enti locali, dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di poter chiedere il mantenimento, facendosi carico delle relative spese, di taluni uffici giudiziari oggetto di soppressione o accorpamento, salvaguardando comunque il principio generale di razionalizzazione della spesa, nell'ambito di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, anche utilizzando gli immobili di proprietà dello stato o dei comuni adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, ai sensi dell'articolo 8 sopra richiamato, per il tempo necessario e anche oltre il limite massimo previsto di cinque anni.

Art. 1.**1.1**

CASSON

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «ventiquattro mesi»;

sostituire il comma 2 con il seguente: «I termini di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 sono differiti al 31 dicembre 2013.».

1.1 (testo 2)

CASSON

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «dodici mesi» e le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.2

SUSTA, ALBERTINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto»;

Al comma 2 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 30 giugno 2013.».

1.3

FALANGA

Al comma 1 sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trenta».

1.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 13 settembre 2014»;

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti anche a domanda, sono rassegnati d'ufficio al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza».

1.5

ANITORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 13 settembre 2014»;

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti possono ottenere, a richiesta, la rassegnazione al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza».

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, ANITORI

Al comma 2 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 13 settembre 2014».

1.0.7

STEFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, le parola: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

Tit.1

CASSON

Sostituire il titolo con il seguente: «Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri5^a Seduta*Presidenza del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(14) **MANCONI e CORSINI.** – *Disciplina delle unioni civili:* seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione;

alla 8^a Commissione:

(120) **D'ALÌ e GIBIINO.** – *Riforma della legislazione in materia portuale;*

(370) **FILIPPI ed altri.** – *Riforma della legislazione in materia portuale:* rimessione alla sede plenaria;

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(273) **ZANETTIN ed altri.** – *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati:* seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole;

(394) **CASSON ed altri.** – *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali:* seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole.

Plenaria**15^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00195, a firma del senatore Battista e di altri e relativa ai mezzi «Lince» in dotazione all'Esercito italiano in Afghanistan, rilevando innanzitutto che l'argomento affrontato con l'atto in discussione era stato già oggetto di analogo interrogazione a risposta immediata svolta presso l'omologa Commissione difesa della Camera lo scorso 13 giugno.

Ribadisce quindi che per l'amministrazione della Difesa è una priorità la prosecuzione della propria azione, in linea di continuità con i precedenti Governi, finalizzata al tempestivo aggiornamento dei mezzi e degli equipaggiamenti impiegati, mediante lo studio e la realizzazione delle soluzioni più avanzate per tutelare al meglio la sicurezza del personale, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle minacce attualmente esistenti e di quelle ragionevolmente prevedibili. In tale ottica, il mezzo «Lince», peraltro utilizzato anche da altre nazioni, attualmente, nell'ambito delle capacità produttive industriali a livello mondiale, non ha un'alternativa più valida in grado di garantire almeno lo stesso livello di protezione.

Per quanto riguarda, più in particolare, le specifiche della torretta del mezzo blindato, rileva che i requisiti dell'apparato sono stati rielaborati sulla base delle indicazioni emergenti dal teatro operativo, al fine di renderli maggiormente adatti alle caratteristiche del teatro afgano (che si contraddistingue per spazi ampi e terreno desertico e fortemente accidentato), nonché in grado di non impegnare lo spazio utile all'interno del veicolo. In particolare, tali manufatti consentono l'impiego dell'arma dall'interno del veicolo attraverso un pannello di controllo e *joystick*, limitando comunque la visuale del mitragliere a quella acquisibile attraverso le ottiche del sistema d'arma.

Alla base, poi, della scelta di dotare di torrette solo una parte di mezzi nell'ambito di un dispositivo tattico sussiste evidentemente una precisa *ratio* di natura operativa. Tale *ratio*, ritenuta ancora valida dai competenti organi tecnico operativi dell'Esercito, è quella di consentire una più elevata discriminazione degli obiettivi a lunga distanza, laddove invece gli altri veicoli (due su tre), dovrebbero restare con le ralle operate dal personale, al fine di avere una corretta percezione della situazione esterna ed una migliore capacità di reagire in termini di intero dispositivo.

In tale quadro, il rappresentante del Governo osserva che il citato sistema di controllo remoto (prodotto dalla società Telemetrik), diverge dal requisito militare (caratteristiche richieste dalla Forza armata inserite nel bando di gara), per una serie di ragioni rilevanti: è «intrusivo» rispetto al mezzo, non è giro stabilizzato e non consente lo sparo dell'arma con il mezzo in movimento su bersaglio in movimento. Ragion per cui si è optato per l'acquisizione delle torrette denominate «Hitrole-L».

L'oratore rammenta, inoltre, che l'invio è strettamente commisurato con le consegne da parte dell'industria, tenuto conto della necessità di addestrare il personale di previsto impiego al fine di minimizzare gli effetti collaterali.

Conclude osservando che appare ragionevole considerare che alla base di tale esigenza, a factor comune per i Paesi NATO, vi siano esclusivamente fattori di carattere prettamente operativo e non già di carattere economico o industriale.

Replica il senatore BATTISTA (M5S), osservando che i chiarimenti forniti potrebbero essere integrati con ulteriori approfondimenti di natura economica e dichiarandosi, pertanto, solo parzialmente soddisfatto.

IN SEDE CONSULTIVA

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

La relatrice BIGNAMI (M5S) dà conto di uno schema di parere contrario (*pubblicato in allegato*).

Sul predetto schema di parere si pone criticamente il senatore PEGORER (PD), ribadendo la validità della *ratio* sottesa al disegno di legge (che innova la disciplina generale della proprietà pubblica definendo accuratamente le nuove categorie di beni), ed osservando che le premesse del parere stesso appaiono eccessivamente ampie, prendendo in considerazione aspetti non propriamente di competenza della Commissione.

L'oratore prosegue osservando che il disegno di legge mantiene il carattere di inalienabilità tipico dei beni destinati alla Difesa, rafforzando il

vincolo di destinazione già sancito dalla legislazione vigente. Il tutto in una nuova classificazione dei beni pubblici innovativa e semplificata.

Sulla base di quanto precede, sarebbe allora, a suo avviso, più opportuno formulare un parere dal tenore non ostativo, eventualmente corredato da specifiche osservazioni che invitino la Commissione di merito a coordinare efficacemente i criteri di delega con i provvedimenti già varati, nel corso della XVI legislatura, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa.

Si associa, in linea di massima, il senatore ALICATA (*PdL*).

Il sottosegretario ALFANO, nel ricordare che il provvedimento non appare esente da osservazioni critiche, invita la Commissione ad approfondire anche le problematiche legate ai criteri di valutazione economica dei beni oggetto delle procedure di valorizzazione.

Il presidente LATORRE, nell'auspicare il raggiungimento di un'intesa su uno schema di parere il più possibile condiviso, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**SCHEMA DI PARERE
PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 398**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il disegno di legge si propone attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa di riformare la disciplina dei beni pubblici presente nel codice civile, superando definizioni come quelle di demanialità e di patrimonialità e introducendo una nuova classificazione dei beni che appare molto generica e che sembrerebbe favorire, neppure troppo celatamente, la dismissione dei beni pubblici a soggetti privati partendo dall'assunto, poco condivisibile, che la compartecipazione dei soggetti privati nella gestione dei beni dello Stato sia maggiormente efficiente, meno onerosa e garantisca la fruizione dei beni da parte di tutti, comprese le generazioni future;

premessò altresì che dal punto di vista dei fondamenti, la riforma si propone di operare un'inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato (invece del percorso classico che va «dai regimi ai beni», l'articolato procede all'inverso, ovvero «dai beni ai regimi»), e che l'analisi della rilevanza economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali o immateriali, che esprimono diversi «fasci di utilità»;

considerato nello specifico che:

all'articolo 1, comma 1, del provvedimento non sono indicati principi e criteri direttivi puntuali, come prescritto dall'articolo 76 della Costituzione, in mancanza dei quali il Parlamento rischia di delegare in bianco al Governo su una materia molto importante;

all'articolo 1, comma 3, lettera *c*) si prevede che titolari dei beni comuni possano essere anche soggetti privati, il che suscita notevoli perplessità come illustrato in premessa;

all'articolo 1, comma 3, lettera *d*) si riscontra una sovrapposizione ambigua tra i beni pubblici sociali ed i beni comuni, perché non definiti in modo esclusivo;

sempre all'articolo 1, comma 3, lettera *d*) desta perplessità l'ipotesi della alienabilità dei beni pubblici sociali, non appare ben affrontata l'ipotesi della cessazione del vincolo reale di destinazione pubblica e si riscontra, inoltre, la mancanza di una elencazione puntuale dei beni pubblici fruttiferi, nonché la mancanza della previsione di esclusività nella collocazione dei beni in una categoria piuttosto che in un'altra;

considerato, inoltre, che nel provvedimento mancano riferimenti puntuali al coordinamento con le disposizioni contenuti negli statuti delle regioni autonome in relazione ai trasferimenti a soggetti privati delle aree utilizzate dallo Stato;

valutato che:

il disegno di legge inserisce tra i beni ad appartenenza pubblica necessaria le opere destinate alla difesa, queste ultime già disciplinate dall'articolo 230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare);

nel codice dell'ordinamento militare vigente le categorie di beni della difesa sono disciplinate sulla base delle categorie di patrimonialità, disponibilità, indisponibilità, solo parzialmente indicate nel disegno di legge in esame;

il predetto codice prevede che i beni della difesa oltre alle disposizioni presenti nel codice civile siano sottoposti alle disposizioni legislative e regolamentari presenti nel codice della navigazione, nel codice della proprietà industriale, nel codice penale e nelle leggi speciali;

disposizioni specifiche riguardano i beni della difesa che rientrano nel patrimonio culturale;

valutato, inoltre, che sarebbe opportuno un coordinamento, non previsto dal disegno di legge, tra le disposizioni in vigore che disciplinano i beni della difesa e la delega, coordinamento reso tanto più necessario dalle problematiche che si sono verificate negli ultimi anni relativamente alle procedure di dismissione dei beni della difesa;

considerato infine che nel disegno di legge:

non è prevista una elencazione dettagliata dei beni della difesa ed una loro precisa classificazione;

l'elenco dei beni ad appartenenza pubblica necessaria, in cui sono citate le opere della difesa, appare molto disomogeneo con elementi che differiscono tra loro per natura e funzioni;

non è specificato quali possano essere le ricadute economiche che possono derivare dalla dismissione dei beni della difesa;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Plenaria**16^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Roberta Pinotti.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La relatrice BIGNAMI (M5S), preso atto dei rilievi emersi nella seduta antimeridiana, presenta un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni (*pubblicato in allegato*).

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore COTTI (M5S), preannunciando il voto contrario.

Il senatore CONTI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole, domanda al senatore Cotti le motivazioni alla base del suo orientamento.

Il senatore COTTI (M5S) precisa che lo schema di parere non considera la problematica relativa alla salvaguardia del ruolo delle Regioni nel processo di dismissione dei beni della Difesa.

Il senatore CONTI (PdL) obietta a sua volta che la predetta problematica potrebbe trovare implicita soluzione nell'ambito della seconda osservazione contenuta nello schema di parere, ponendosi pertanto criticamente sull'intenzione di voto manifestata dal senatore Cotti.

Il senatore COTTI (M5S) osserva che, in ogni caso, il disegno di legge presenta ulteriori aspetti problematici, come la configurazione di deleghe eccessivamente generiche.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere poc'anzi illustrato dalla relatrice, che risulta approvato a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(615) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate*

(733) AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente LATORRE dichiara aperta la discussione generale.

La relatrice AMATI (PD) rievoca quanto da lei precedentemente osservato in sede di relazione introduttiva e nei successivi dibattiti sull'ordine dei lavori, ribadendo la piena validità della *ratio* sottesa ai provvedimenti ed auspicando una celere conclusione dell'*iter* degli stessi.

Alle considerazioni poc'anzi svolte dalla relatrice si associa il senatore ALBERTINI (SCPI).

Interviene quindi il senatore PEGORER (PD), associandosi a quanto rappresentato dalla relatrice e ricordando che un'eventuale riassegnazione in sede deliberante potrebbe risultare perfettamente funzionale ad una accelerazione dei tempi di esame.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 398**

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) che in sede di delega si provveda ad una elencazione dettagliata dei beni della difesa;

b) con riferimento alla previsione di parametri di valorizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *e*), si rileva la necessità di un'armonizzazione delle norme con le vigenti disposizioni concernenti le procedure di valorizzazione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria**51^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MANDELLI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea sul provvedimento in titolo, segnalando la necessità di approfondire i profili finanziari della proposta 3.0.1000, riguardante la predisposizione di sgravi contributivi per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati.

Fa poi presente che sull'emendamento 4.9/3 (testo 2) era già stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta di ieri. Per quanto concerne i restanti emendamenti, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che le proposte 4.500 e 4.501 sono state presentate dal Relatore, al fine di recepire le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione sul testo del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI si sofferma sull'emendamento 3.0.1000, suggerendo l'opportunità di integrare l'articolo 4 della legge n. 193 del 2000, richiamata dall'emendamento stesso, allo scopo di precisare che l'erogazione degli sgravi contributivi in favore dei detenuti che lavorano do-

vrà essere vincolata al limite massimo delle risorse disponibili, strutturando l'incentivo come tetto di spesa.

Il sottosegretario GIORGETTI concorda con il suggerimento avanzato dal Presidente.

Pertanto, il relatore MANDELLI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.520, 2.800, 2.170, 2.180, 3.1000, 3.0.1000, 4.9/3 (testo 2), 4.500 e 4.501, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 4.9/3 (testo 2). Il parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento all'articolo 3-*bis*, al comma 2, ultimo capoverso articolo 4, dopo le parole» «e 3-*bis*» «delle seguenti: »e le parole «sulla base delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse». «Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi».

La Commissione approva.

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore D'ALÌ (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, allo stato, il provvedimento non è assistito da relazione tecnica di aggiornamento, *ex* articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

In merito al testo, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, dove si prevede la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi per l'ambiente e la salute, evidenzia che, in ordine al comma 1-*bis*, occorre confermare che le ARPA e l'ISPRA possano svolgere i compiti previsti dalla norma avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già scontate nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente. Analoga conferma sarebbe necessaria in ordine alle attività previste dall'articolo 2, comma 3. Altresì, dal momento che, in ragione dei commi 5 e 6, è espressamente prevista, nell'ambito delle procedure di commissariamento, anche la nomina di un comitato di tre esperti, per l'elaborazione di un piano di tutela sanitaria e ambientale, nonché la strutturazione di un piano industriale *ad hoc*, volto alla conformazione delle attività produttive coinvolte alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), andrebbe confermato che gli eventuali oneri che ne scaturiranno

rimangano a carico dell'impresa commissariata, in aggiunta ai costi da sostenersi per il funzionamento del commissariamento (in termini organizzativi, logistici e strumentali). Inoltre, dal momento che, ai commi 11 e 12, si prevede che il giudice competente debba provvedere, all'occorrenza, in favore dei commissari, anche allo svincolo delle somme per le quali, in sede penale, ne sia stato disposto il sequestro, allorché ciò possa servire a porre in essere le misure minime necessarie al ripristino della salvaguardia ambientale, andrebbe valutato se ciò non risulti anche suscettibile di favorire un aggravio *medio tempore* delle difficoltà finanziarie delle imprese coinvolte nelle emergenze, alterandone il grado di solvibilità, con conseguenti effetti, ancorché indiretti, sulla finanza pubblica. Ad ogni modo, andrebbero richiesti chiarimenti circa l'eventualità che le risorse di provenienza aziendale risultino non adeguate a far fronte alle prime necessità dell'emergenza ambientale e al rischio che, in tal caso, siano le amministrazioni competenti ad essere chiamate a farsi carico dei relativi interventi. In merito alla copertura dell'articolo 2-*bis*, andrebbe appurato se la norma non debba più correttamente far riferimento al Fondo per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2005, al quale l'articolo 4 del decreto-legge n. 207 del 2012 implicitamente rinvia. Rileva, inoltre, che le risorse in parola sono di conto capitale, mentre l'intervento finanziato appare avere natura di spesa di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa.

In merito all'articolo 2-*ter*, va rilevato che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ivi utilizzato a copertura, dovrebbe essere finalizzato esclusivamente per compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative e non per altre compensazioni come quella in esame, per cui andrebbero chiariti i criteri di determinazione dell'esigenza finanziaria per il 2013 e il 2014 e il motivo per cui sul Fondo sono presenti disponibilità superiori alle effettive esigenze di compensazione per i predetti anni.

In merito all'articolo 2-*quater*, comma 3, rileva, sebbene il dispositivo sia retto da una specifica clausola di invarianza, che il protocollo espressamente richiamato dalla norma prescrive una serie di adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di informazione ambientale, con possibili oneri a carico degli enti del settore pubblico. Per ulteriori aspetti di quantificazione, fa rinvio alla nota di lettura del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.1, 1.3, 1.30, 1.31, 1.32, 1.37, 1.77 (analogo al 1.78), 1.80, 1.81, 2-*quater*.1 (identico al 2-*quater*.2) e 2-*quater*.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.49, 1.55, 1.0.2 e 2.0.1. Occorre valutare, poi, gli effetti finanziari degli emendamenti 1.48, 1.74, 1.82 (per quanto attiene le conseguenze sull'accesso al credito bancario), 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 2.5 e 2-*ter*.2. Occorre, inoltre, richiedere l'acquisizione della Relazione tec-

nica sugli emendamenti 2-bis.1 (analogo al 2-ter.1), anche al fine di appurare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura, e 2-ter.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna la Relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(Doc. XXII, n. 10) LO MORO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*PdL*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che gli oneri di funzionamento della Commissione vengono messi a carico del bilancio interno del Senato.

Propone pertanto la formulazione di un parere di nulla osta.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime la contrarietà del proprio Gruppo, in considerazione del fatto che il funzionamento dell'istituenda Commissione d'inchiesta verrà comunque a gravare su quota parte delle risorse pubbliche allocate sul bilancio interno del Senato, che potrebbero essere utilizzate per finalità più meritevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla Relatrice.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CERONI (*PdL*), facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore D'ALÌ, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo del provvedimento, in cui si sollevano alcune criticità sulla piena conformità ai principi contabili delle coperture relative agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, oltre a segnalare che il rinvio, contenuto nel comma 3 dell'articolo 2-*quater* agli adempimenti in materia di informazione ambientale, previsti da una convenzione internazionale, potrebbe comportare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene incidentalmente per fornire chiarimenti sulla portata finanziaria dei commi 11 e 12 dell'articolo 1, al fine di rispondere ai rilievi contenuti nella nota del Servizio del bilancio.

La senatrice LEZZI (*M5S*) domanda se siano stati acquisiti elementi informativi sulla situazione di bilancio dell'ILVA S.p.A., allo scopo di appurare se le risorse disponibili in capo alla società siano sufficienti a fronteggiare le prescrizioni connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di fornire alla Commissione i dati a tale riguardo acquisiti da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Si procede, poi, all'esame degli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso di contrarietà sulle proposte 1.1 e 1.3, che ampliano l'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE propone, poi, di formulare una valutazione di nulla osta sull'emendamento 1.30, sul quale svolgono degli interventi incidentali i senatori URAS (*Misto-SEL*) e LEZZI (*M5S*), al fine di chiarire la portata normativa della proposta emendativa.

Il sottosegretario GIORGETTI ritiene che sull'emendamento 1.30 sarebbe meglio formulare un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE passa, quindi, ad esaminare l'emendamento 1.31, proponendo che su di esso venga formulato un avviso di semplice contrarietà, mentre reputa evidenti i profili di onerosità connessi all'emendamento 1.32.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione negativa del Presidente sull'emendamento 1.32, che prevede l'attivazione di misure per salvaguardare la salute delle popolazioni residenti in aree limitrofe a quelle in cui è localizzata l'azienda sottoposta a commissariamento.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.37 e 1.77.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede i motivi della valutazione contraria sulla proposta 1.77.

Il PRESIDENTE fa presente che l'approvazione di tale emendamento esenterebbe il commissario straordinario da ogni tipo di responsabilità. Per un motivo speculare, evidenzia come debba esprimersi una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.78, che estende l'ambito di responsabilità del commissario straordinario.

Il senatore SANTINI (*PD*) rileva come l'approvazione dell'emendamento 1.78 determinerebbe ingenti problemi applicativi, in quanto sarebbe difficile individuare una persona disponibile a svolgere l'incarico di commissario straordinario.

Il PRESIDENTE propone, poi, la formulazione di un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.80, mentre rileva l'assenza di criticità in merito alle proposte 1.81, 2-*quater*.1, 2-*quater*.2 e 2-*quater*.3.

Condivide poi la valutazione di onerosità, formulata dal Relatore, sugli emendamenti 1.49, 1.55, 1.0.2 e 2.0.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede i motivi della contrarietà sull'emendamento 1.49.

Il PRESIDENTE rappresenta come tale emendamento rischierebbe di scaricare sulle finanze pubbliche il decremento di gettito derivante dall'esenzione dei *tickets* sanitari per i cittadini residenti in prossimità delle aziende sottoposte a commissariamento.

Propone, poi, di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.48, che amplia le prescrizioni connesse all'autorizzazione integrata ambientale, 1.74, 1.82, 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 2.5 e 2-ter.2.

La senatrice LEZZI (*M5S*) esprime perplessità circa la valutazione contraria sull'emendamento 1.82.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento, nel modificare il criterio di priorità nel pagamento dei creditori dell'impresa soggetta a commissariamento, rischi di danneggiare i dipendenti dell'impresa stessa, che potrebbero non vedersi pagato lo stipendio.

I senatori URAS (*Misto-SEL*) e BROGLIA (*PD*) intervengono incidentalmente sull'emendamento 2-ter.2, riguardante la ripartizione tra Regioni ed enti locali degli spazi finanziari connessi all'attuazione del patto di stabilità interno.

Il PRESIDENTE, nel rilevare incidentalmente come tale proposta non abbia attinenza con il provvedimento in esame, fa inoltre presente che essa richiederebbe, comunque, l'acquisizione di una Relazione tecnica positivamente verificata, analogamente alle proposte, già segnalate dal Relatore, 2-bis.1, 2-ter.1 e 2-ter.0.1.

Non essendovi richieste ulteriori di intervento, il relatore CERONI (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti osservazioni: in merito all'articolo 2-bis, si rileva che le risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per esigenze di tutela ambientale, rivestono natura di conto capitale e, tuttavia, sono stornate per un intervento che, sia pure di portata limitata (90 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2014), ha natura di parte corrente; in relazione all'articolo 2-ter, recante la deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia, si segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ivi utilizzato a copertura, dovrebbe essere esclusivamente finalizzato a compensare gli effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da specifici contributi di importo fisso costante, con oneri a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative, e non per altre compensazioni, come quella recata dall'articolo in esame; con riguardo all'articolo 2-quater, comma 3, si rileva che, sebbene la disposizione sia assistita da

una clausola di neutralità finanziaria, la Convenzione internazionale richiamata dal dispositivo prescrive una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, in materia di informazioni ambientali, con il rischio di vanificare la predetta clausola di neutralità finanziaria. In ordine agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.32, 1.37, 1.77, 1.80, 1.49, 1.55, 1.0.2, 2.0.1, 1.48, 1.74 (limitatamente alla seconda parte dell'emendamento), 1.82, 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 2.5, 2-ter.2, 2-bis.1, 2-ter.1 e 2-ter.0.1. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.31. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(884) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta provvisto di un'Analisi tecnico-finanziaria positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto di competenza, chiede chiarimenti al Governo finalizzati ad escludere che gli accordi preliminari sui prezzi (*advance pricing agreements*) – funzionali a definire la base imponibile della società titolare del progetto di investimento – richiamati dall'articolo 9 dell'accordo, possano comportare, nel medio-lungo termine, effetti finanziari negativi, in termini di minor gettito tributario.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ricorda che il consorzio TAP si è impegnato a erogare cinque milioni di euro a titolo di risarcimento per gli interventi di costruzione dell'oleodotto lesivi dell'integrità ambientale delle aree interessate, domandando quindi delucidazioni sull'effettiva disponibilità di tale somma.

Il PRESIDENTE fa presente come tale questione possa essere meglio affrontata presso la Commissione di merito, eventualmente attraverso la presentazione di appositi emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, mercoledì 24 luglio 2013, alle ore 20, con gli argomenti non conclusi già iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria**23^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno, ringraziando il sottosegretario Giorgetti per la disponibilità a intervenire in Commissione.

Il sottosegretario GIORGETTI risponde all'interrogazione n. 3-00236, con la quale si richiede che l'Agenzia delle dogane dia priorità, in sede di definizione del piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, al reclutamento dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che stabilisce che l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata ed 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo

personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue. L'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), modificando il citato articolo 1, comma 4-*bis* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Il novellato articolo 1, comma 4-*bis* del citato decreto-legge n. 216 del 2011 prevede, quindi, da un lato, la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell'efficacia delle citate graduatorie e, dall'altro, l'obbligo per le Agenzie fiscali in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, di attingere, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente. In primo luogo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che i destinatari della norma in questione non sono risultati idonei alla citata selezione pubblica indetta dall'Agenzia delle entrate, ma sono risultati idonei solo a talune delle prove selettive intermedie previste dal suddetto bando quali fasi endoprocedimentali della stessa procedura. Per una migliore comprensione dei fatti il Sottosegretario richiama l'articolo 4 del bando relativo alla procedura in argomento. Nel dettaglio poi, l'articolo 5 del predetto bando di concorso dispone, inoltre, che sono ammessi alla prova oggettiva attitudinale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di tre volte il numero dei posti per i quali concorrono. Ai sensi del successivo articolo 6 del bando, sono, invece, ammessi al tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40 per cento. Infine, l'articolo 7 del bando stabilisce che la commissione d'esame, tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell'ufficio, sottopone i candidati alla prova finale orale per valutarne la preparazione professionale, le attitudini e le motivazioni, anche con l'assistenza di personale esperto per lo svolgimento di prove comportamentali. Le graduatorie di merito, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del bando di concorso, sono formate sulla base della votazione conseguita nella prova finale, che non deve essere inferiore a 24/30. L'Agenzia delle entrate, infatti, ha pubblicato le graduatorie regionali dei candidati che hanno sostenuto la seconda prova oggettiva attitudinale prevista dal bando di concorso con il punteggio di almeno 24/30. Successivamente, espletato il tirocinio e

svolta la prova orale, la medesima Agenzia ha pubblicato le graduatorie regionali dei vincitori procedendo all'assunzione degli stessi.

Ciò premesso, rileva che l'obbligo imposto, tra l'altro, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio ha ad oggetto, sostanzialmente, candidati che hanno superato solo le prime due prove della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate. Non si tratta, quindi, di vincitori o idonei di concorso, poiché non risulta concluso l'*iter* procedimentale previsto per l'assunzione: svolgimento del tirocinio teorico-pratico, della durata di 6 mesi, e superamento della prova finale orale. L'Agenzia evidenzia, quindi, che il citato articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legge n. 216 del 2011 pone non pochi dubbi di natura interpretativa nella parte in cui la norma dispone che l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio (incorporata a far data dal 1° dicembre 2012 nell'Agenzia delle entrate) e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prima di reclutare nuovo personale attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio. Non è chiaro come debba essere applicata la normativa in questione; a parere dell'Agenzia delle dogane, la disposizione in argomento potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle suddette Amministrazioni – diverse da quella che aveva a suo tempo bandito la procedura selettiva – l'obbligo di ripetere, ossia effettuare nuovamente, le prove selettive non superate dai candidati già ammessi al tirocinio (ossia il tirocinio stesso e la prova finale orale). Tuttavia l'Agenzia segnala che una simile ricostruzione non appare perfettamente compatibile con il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione secondo cui i concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi devono essere svolti in modo da garantire il buon andamento della pubblica Amministrazione, tenuto conto anche del fatto che lo svolgimento di tali ulteriori fasi della procedura selettiva originariamente non superate dai candidati non può certo essere affidato ad Amministrazione diversa da quella che ha a suo tempo bandito il concorso (Agenzia delle entrate), pena l'illegittimità delle eventuali operazioni selettive così perfezionate. Incidentalmente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente altresì, che, con delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane n. 151 del 24 maggio 2011 è stato modificato l'articolo 17 del relativo regolamento di amministrazione (disciplinante le procedure di selezione per l'accesso dall'esterno), con l'eliminazione dello *stage* teorico-pratico. Pertanto, quand'anche si ritenesse che l'*iter* concorsuale possa essere completato presso tale Agenzia, la fase dello *stage* teorico-pratico non potrebbe essere realizzata, stante la mancanza di una norma regolamentare che la preveda e la disciplini compiutamente. A ciò si aggiungano le evidenti criticità che deriverebbero dalla necessità di costituire una nuova commissione esaminatrice – diversa rispetto a quella all'epoca nominata dall'Agenzia delle entrate, che non ammise gli attuali istanti alle ulteriori fasi della procedura selettiva (in particolare alla prova orale finale) – per la rinnovazione di tali fasi della medesima

procedura. D'altra parte, qualora il suddetto articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge 216 del 2011 dovesse essere interpretato quale norma che pone l'obbligo, per le Amministrazioni destinatarie (tra le quali, anche l'Agenzia delle entrate, avendo la stessa, a far data dal 1° dicembre 2012, incorporato l'Agenzia del territorio), di assumere candidati che non sono risultati idonei al concorso in questione, non avendo superato tutte le fasi della relativa procedura selettiva, allora dovrebbe certamente ritenersi che tale norma è incostituzionale per palese violazione del già citato articolo 97 della Costituzione, che dispone che all'impiego pubblico si può accedere solo a seguito di superamento di concorso, nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione (fatte salve, ovviamente, le norme speciali a tutela delle categorie protette, nelle quali non rientrano gli odierni istanti). Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che nella memoria difensiva relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni dei candidati ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 216 del 2011, rispetto al parametro contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. In merito alle censure formulate dagli interroganti circa la legittimità della procedura di mobilità intercompartimentale avviata con avviso n. 94765 dell'11 agosto 2011 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rileva che la norma di cui si chiede l'applicazione (peraltro inserita dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14) è intervenuta successivamente all'avvio, da parte dell'Agenzia delle dogane, della procedura di mobilità e non può, quindi, comunque inficiare in alcun modo la legittimità della procedura di mobilità correttamente indicata dall'Agenzia delle dogane nell'agosto 2011 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso e con riguardo alle nuove azioni di mobilità intercompartimentale che verranno intraprese dall'Agenzia, osserva che il citato articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, per espressa previsione del legislatore, deve essere applicato prima di reclutare nuovo personale, non anche nei casi in cui – come nell'ipotesi di mobilità – si proceda non già al reclutamento di nuovo personale, bensì a una mera cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 30 comma 1, del citato del decreto legislativo, n. 165 del 2001. In tali casi, infatti – come più volte affermato anche dalla Corte di Cassazione – vi è una mera modificazione soggettiva del rapporto, non già una nuova assunzione né, quindi, reclutamento di nuovo personale. Segnala inoltre che il piano del personale dell'Agenzia per il triennio 2013-2015 non prevede acquisizioni di personale nella terza area per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 prevede nella terza area l'assunzione di 50 unità di professionalità tecnico-specialistiche (ingegneri) e nel biennio 2014-2015 l'acquisizione tramite procedure di mobilità di 200 unità di terza area. Anche nella redazione di tale piano, i vincoli alle assunzioni introdotti dal legislatore hanno indotto l'Agenzia a pianificare un ricorso più intenso all'istituto della mobilità, ai sensi del predetto articolo 30 del decreto legislativo n.

165 del 2001. Tale leva gestionale al momento risulta l'unica possibile per garantire l'attuazione del *turnover* e contestualmente la neutralità dal punto di vista finanziario, dato che le procedure in argomento dirette all'acquisizione di dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni non implicano un aggravio di spesa pubblica complessiva. Come peraltro chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 3858 del 27 gennaio 2009 la mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo. Il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, con successiva circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 – nel richiamare la giurisprudenza consolidata secondo cui l'obbligo delle amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico – ha precisato altresì che secondo un orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni. In sostanza, nell'attuale contesto normativo generale il ricorso alla mobilità quale strumento di acquisizione di personale trova la sua motivazione, da un lato, nella necessità di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione e il celere reperimento di personale a fronte della scarsità delle risorse disponibili, dall'altro, nella necessità di attenersi ai vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, il cui rispetto, peraltro, è fatto espressamente salvo anche dalla normativa invocata dagli istanti. Infine, l'Agenzia delle dogane e di monopoli ritiene inconferente il richiamo fatto dagli interroganti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 in base al quale tale Agenzia ha assunto nel biennio 2008-2009 idonei presenti in graduatorie redatte in esito a procedure concorsuali indette e gestite dall'Agenzia delle entrate. Per consentire dette assunzioni – che hanno riguardato, in ogni caso, idonei di concorso che avevano, quindi, completato l'intero *iter* concorsuale – il legislatore aveva messo a disposizione finanziamenti speciali. La norma in esame non prevede analoghi finanziamenti e impone invece il rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

In definitiva l'invocato scorrimento degli elenchi o delle graduatorie degli ammessi al tirocinio non sarebbe idoneo al perseguimento delle finalità menzionate nell'interrogazione parlamentare in esame: sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, perché, come già sottolineato, gli interessati non sono risultati idonei all'assunzione, ma solo all'ammissione al tirocinio, ossia a una fase endoprocedimentale della procedura selettiva prevista dal bando di concorso cui hanno partecipato, mentre non sono stati ammessi alla relativa prova finale orale e non sono inseriti nelle relative graduatorie di merito definitive; sotto il profilo del necessario rispetto dei vincoli assunzionali imposti dal legislatore nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, osserva altresì che l'assunzione

di nuovo personale mediante scorrimento di graduatorie già esistenti (tra le quali, rammenta, non rientrano quelle segnalate dagli istanti) – implicando un costo aggiuntivo nell’ambito della spesa pubblica complessiva – non assicurerebbe comunque quella neutralità finanziaria che è garantita invece dalla cessione del contratto di lavoro di dipendenti già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni anch’esse soggette ai medesimi vincoli assunzionali.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce l’assoluta legittimità e correttezza del proprio operato.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la risposta contiene molte argomentazioni di natura tecnico-giuridica che richiederebbero un autonomo e specifico approfondimento.

La senatrice PADUA (PD), dopo aver ringraziato il sottosegretario Giorgetti per la tempestività della risposta, se ne dichiara parzialmente soddisfatta, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti su tutti gli elementi forniti. In particolare, ai fini dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali già formate, ritiene si debba verificare l’esatto valore da attribuire al giudizio di idoneità per l’ammissione al tirocinio teorico-pratico.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce che i soggetti ammessi al predetto tirocinio non possono considerarsi in senso stretto come degli idonei, non avendo superato anche le fasi successive della procedura concorsuale avviata dall’Agenzia delle entrate. Inoltre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha solamente la facoltà di effettuare assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari previsti su base annuale. Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura sono state stanziare risorse *ad hoc* per l’assunzione dei candidati idonei nei concorsi dell’Agenzia delle entrate.

In relazione alla richiesta di approfondimento avanzata dalla senatrice Padua, preannuncia la propria piena disponibilità in tal senso, anche con la partecipazione di rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il presidente Mauro Maria MARINO concorda con l’esigenza di approfondire ulteriormente la questione oggetto dell’interrogazione, in una specifica e autonoma sede, ringraziando sin d’ora il sottosegretario Giorgetti per la disponibilità da lui preannunciata.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

SUGLI ULTERIORI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili, è pervenuta la do-

cumentazione trasmessa da Assoimmobiliare – Associazione dell’Industria Immobiliare. Tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NONCHÈ DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI DEL MEDESIMO DICASTERO, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLA PRIMA RELAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (ATTO N. 40)

Plenaria

21^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(316) *PUGLISI ed altri.* – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

(728) *CENTINAIO.* – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice *PUGLISI (PD)*, a dimostrazione dell'urgenza di dare soluzione alla questione, comunica che una delegazione di docenti inidonei ha chiesto di essere ricevuta oggi dal Presidente del Senato, a seguito di un presidio che si è costituito questa mattina nei pressi dei Palazzi. Riterrebbe in proposito utile che a tale incontro fossero presenti anche rappresentanti della Commissione.

Il *PRESIDENTE*, nel precisare di non aver avuto alcuna comunicazione ufficiale al riguardo, prende atto di tale richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 17)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il *PRESIDENTE* – era stato illustrato dal relatore *Giro* uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore *GIRO (PdL)*, alla luce di tutti i suggerimenti avanzati, dà indi conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice *MONTEVECCHI (M5S)* illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto, premettendo che

avrebbe auspicato l'inserimento di condizioni nel parere del relatore. Riassumendo le motivazioni che hanno indotto il suo Gruppo ad esprimere un orientamento contrario, critica anzitutto la decurtazione dei fondi dal 2008 al 2013, nonché i ritardi che hanno caratterizzato in questi anni la trasmissione alle Camere dei diversi provvedimenti di riparto. Stigmatizza altresì che, nonostante gli inviti a più riprese rivolti al Governo affinché fosse rivisto l'intero assetto del provvedimento, non si è registrata alcuna innovazione, a cominciare dall'elenco degli enti considerati, difficilmente modificabile, che non lascia margini di discrezionalità. Rileva inoltre criticamente come la distribuzione «a pioggia», l'assenza di trasparenza e meritocrazia, gli aggravamenti procedurali e la mancanza di una valutazione *ex post* costituiscano elementi che ingenerano una sorta di opacità interna.

Nell'ottica di una convergenza tra gli schieramenti, si dichiara comunque disponibile a votare favorevolmente il parere del relatore laddove fossero inserite precise condizioni inerenti l'elaborazione di criteri ispirati a maggiore trasparenza, meritocrazia e premialità, la revisione dell'assetto dei beneficiari, onde aumentare la platea dei soggetti tuttora definita dalla legge, nonché la sollecitazione a non disattendere il parere delle Commissioni parlamentari.

Il relatore GIRO (*PdL*) preannuncia la propria disponibilità a trasformare le osservazioni in condizioni.

Rileva poi che lo schema di parere contrario proposto dalla senatrice Montevecchi è a suo giudizio diviso in tre parti, delle quali la prima è pressochè analoga alle premesse del parere da lui predisposto. Ravvisa inoltre una certa *vis* polemica nella seconda parte del parere, in cui si estremizzano, a suo avviso, le considerazioni già espresse in precedenza. Ritiene in proposito che essa possa essere in linea generale condivisibile, ma non influisce su ciò che si chiede invece al Governo. Domanda infine maggiori chiarimenti circa la terza parte, dalla quale dovrebbero essere tratte le condizioni da recepire eventualmente nello schema di parere favorevole da lui presentato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), nel sottolineare di aver avanzato esclusivamente delle critiche senza alcuna polemica, ribadisce la necessità di rendere pubblici i processi di selezione, da ancorare ai principi di trasparenza, meritocrazia e premialità. Ciò può avvenire anzitutto se si consente una modifica dell'elenco dei destinatari delle risorse, dato che si rischia di escludere nuove realtà potenzialmente meritevoli. In ultima analisi, sollecita la Commissione ad esprimere netta contrarietà sulle ulteriori decurtazioni dei fondi, nell'auspicio altresì che non vengano più disattesi i pareri resi di anno in anno.

Il relatore GIRO (*PdL*) si dichiara disponibile a riformulare l'osservazione n. 3 in modo da enfatizzare la richiesta di una modifica sostanziale delle procedure e dei criteri al fine di esaltare gli aspetti premiali e meri-

tocratici dei progetti, anche per scongiurare la distribuzione «a pioggia» delle risorse disponibili.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) giudica condivisibile l'integrazione avanzata dal relatore, pur sottolineando a sua volta la necessità di rivedere l'elenco degli enti beneficiari. Afferma infatti, a nome del Gruppo, che le risorse dovrebbero essere distribuite sulla base di bandi e procedure concorsuali, che renderebbero possibile la valutazione e la verifica annuale. Lamenta altresì che troppo spesso le istituzioni culturali programmano l'attività senza conoscere i finanziamenti loro spettanti. Si augura pertanto che si avvii in Commissione un approfondimento circa la revisione della normativa vigente con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi.

La senatrice GIANNINI (*ScPI*) avanza un suggerimento rispetto alle considerazioni della senatrice Di Giorgi, proponendo di sottolineare criticamente nel parere che le risorse sono purtroppo tuttora limitate ad un numero chiuso di enti culturali, previsto dalla normativa vigente.

Il relatore GIRO (*PdL*) accoglie tutte le proposte avanzate e riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) apprezza lo sforzo del relatore, lamentando tuttavia che non vi è alcun cenno alla valutazione *ex post*. Avrebbe ritenuto peraltro preferibile una maggiore enfasi sulla modifica delle procedure, ma si dichiara disponibile, a nome del Gruppo, a votare lo schema di parere favorevole con condizioni del relatore come riformulato.

Il PRESIDENTE prende atto che lo schema di parere contrario presentato dalla senatrice Montavecchi si intende ritirato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sul provvedimento del Governo, pur apprezzando il lavoro approfondito svolto dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni riformulato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (n. 18)

(Osservazioni alle Commissioni 6^a e 11^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riferisce alla Commissione il relatore MARIN (*PdL*), il quale ricorda anzitutto che circa un mese fa la senatrice Di Giorgi segnalò l'opportunità

di un coinvolgimento della Commissione sul provvedimento di revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), qualora fosse giunto in Parlamento. In proposito, segnala che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato nel merito alle Commissioni 6^a e 11^a e che la 7^a Commissione, in conseguenza di quella sollecitazione a suo tempo avanzata dalla senatrice di Giorgi e da lui condivisa, ha richiesto di poter esprimere osservazioni, ravvisando in esso norme di interesse. Dopo aver precisato che il provvedimento opera una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, fa presente che esso è stato predisposto in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Detto decreto-legge, nel prevedere una riforma dell'ISEE, ha enunciato precisi obiettivi, quali: l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti; il miglioramento della capacità selettiva dell'Indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; l'attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi (specialmente con 3 o più figli o con persone con disabilità); una differenziazione dell'Indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; l'eventuale ridefinizione dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi; il rafforzamento del sistema dei controlli. Tiene dunque a precisare che vengono tra l'altro introdotte fattispecie ulteriori per consentire una normativa favorevole nei confronti delle famiglie con persone diversamente abili, abbassando conseguentemente l'ISEE e facilitando l'accesso ai servizi.

Riferisce quindi che sulla versione in esame dello schema è stata svolta una concertazione preventiva tra le amministrazioni potenzialmente interessate, tra cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'ausilio anche di esperti accademici e della Banca d'Italia. Comunica inoltre che sul provvedimento è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-province autonome-città ed autonomie locali, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2012, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevedeva la summenzionata intesa. Sono altresì stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, il quale si è espresso due volte, sia prima che dopo la pronuncia della Conferenza unificata.

Segnala anzitutto che l'ISEE – in quanto strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate – costituisce, in base all'articolo 1, livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, ossia concerne i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Riassume indi il contenuto del decreto precisando che esso reca un riordino complessivo e dispone una differenziazione dell'ISEE sulla base della prestazione richiesta nonché una variazione della composizione del nucleo familiare in relazione al tipo di prestazione ri-

chiesta; infatti all'articolo 3, comma 1, si parla di «nucleo familiare del richiedente» e non di «nucleo familiare di appartenenza». Ne consegue che, essendo modificati alcuni parametri per il calcolo dell'ISEE, indicati negli articoli da 3 a 5, si determinerà una ridefinizione dell'ISEE anche per l'accesso ad alcune prestazioni che impattano nei settori di interesse (es. accesso agli asili).

In aggiunta alle disposizioni di carattere generale, fa notare che il provvedimento reca norme specifiche per alcune prestazioni agevolate, quali: quelle di natura sociosanitaria (articolo 6), quelle rivolte ai minorenni (articolo 7) in presenza di genitori non conviventi, quelle per il diritto allo studio universitario (articolo 8), che afferisce agli ambiti di stretto interesse della 7^a Commissione. Dà pertanto conto dell'articolo 8, che recepisce i criteri delle condizioni economiche degli studenti attualmente vigenti, stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con alcune modifiche. Come previsto dal summenzionato decreto, puntualizza che lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva indipendenza sulla base di entrambi i seguenti requisiti (comma 2 dell'articolo 8): residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro (requisito già previsto dalla normativa vigente); presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (requisito modificato rispetto alla normativa vigente).

Pone indi l'accento sulle differenze rispetto alla disciplina vigente, riguardanti essenzialmente il riferimento, nella definizione della capacità di reddito, al decreto ministeriale che stabilisce tra l'altro i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in sostituzione della definizione vigente che fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, di importo non inferiore a 6.500 euro con riguardo ad un nucleo familiare di una persona. Ritiene dunque che in questo modo si stabilisca un raccordo con le norme attuative (decreto legislativo n. 68 del 2012) della cosiddetta «riforma Gelmini» dell'università, secondo cui «le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'ISEE, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica». In sintesi, nota come venga sostituito un criterio rigido con uno maggiormente flessibile, anche se fa notare che detto decreto ministeriale sui requisiti per l'accesso alle borse di studio non risulta ancora emanato.

In relazione al comma 2 dell'articolo 8, testè descritto, fa inoltre presente che il Consiglio di Stato, nel primo parere reso, ha avanzato alcuni rilievi meramente formali e di *drafting*, suggerendo tra l'altro di specifi-

care, alla lettera *a*), che si tratta di una domanda «di iscrizione» a ciascun corso di studi. In proposito registra che detta lettera *a*) riproduce testualmente la normativa in vigore; potrebbe comunque essere a suo avviso corretto accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato.

Illustra poi il comma 4 che, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina vigente, applica una diversa definizione di nucleo familiare per i richiedenti i benefici per i corsi di dottorato di ricerca. Afferma in merito che il nucleo è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge – come previsto dalla normativa in vigore – nonché dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni fiscalmente a carico, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. A differenza di quanto stabilito dalla disciplina vigente, tuttavia, non si ammette possano fare parte del nucleo anche i genitori e altri eventuali soggetti a carico ai fini Irpef, salva la possibilità di ricorrere alla nozione di nucleo familiare di cui al precedente articolo 3.

Reputa peraltro non chiaro se, alla luce della revisione delle modalità di calcolo, sopravviva la norma di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'ISEE per le prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento. Giudica pertanto utile un chiarimento dal parte dell'Esecutivo.

In conclusione, segnala che non viene invece modificata la modalità di definizione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero, individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (comma 5).

Nel dibattito prende la parola la senatrice DI GIORGI (*PD*), la quale ringrazia anzitutto il relatore per la puntuale ricostruzione dell'*iter* che ha portato la Commissione a potersi esprimere sull'atto. Auspicava infatti da tempo una revisione dell'ISEE, anche in un'ottica di maggior rigore rispetto a più prestazioni che vengono finanziate attraverso diverse fonti. Ritiene pertanto che il provvedimento vada in questa direzione e consenta più controlli e incroci di informazioni tra differenti amministrazioni. Reputa altresì migliore la definizione dei parametri e delle tariffe per usufruire dei servizi. Preannuncia dunque un orientamento favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore MARIN (*PdL*) illustra uno schema di osservazioni con rilievi, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui dichiara di aver inserito un invito alle Commissioni di merito affinché, da un lato, recepiscano i suggerimenti del Consiglio di Stato di carattere formale circa l'articolo 8,

comma 2, lettera *a*), e dall'altro, chiariscano se sopravviva la normativa vigente circa il calcolo del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente universitario ai fini dell'applicazione dell'ISEE.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DI GIORGI (*PD*) a nome del Gruppo e verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

AFFARE ASSEGNATO

Prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore MARTINI (*PD*), il quale premette che la procedura in titolo richiederà a suo avviso un particolare approfondimento. Nel descrivere la questione dei diritti degli interpreti e degli artisti, rammenta che il precedente Istituto è stato sciolto a causa di scandali finanziari e malversazioni nella gestione. È stato dunque costituito un nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), anche se durante il governo Monti è stata disposta una liberalizzazione del settore, in base alla quale possono sorgere associazioni di categoria che si organizzano autonomamente per richiedere l'equo compenso dovuto agli iscritti.

Pone dunque l'accento su un primo profilo problematico inerente l'opportunità o meno di tale liberalizzazione, tenuto conto che non vi sono analogie negli altri Paesi del mondo. Rileva altresì criticamente che vi è incertezza interpretativa sui destinatari dei pagamenti, che dovrebbero essere coloro i quali sono protagonisti delle prestazioni trasmesse. Dopo aver sottolineato come la logica dell'IMAIE è simile a quella della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ma inerisce ai diritti di immagine ed interpretazione, segnala che possono sorgere difficoltà anche nella distribuzione dei compensi.

Rileva peraltro che la vigente legislazione sulla liberalizzazione del settore aveva previsto l'adozione di norme interpretative da parte dell'Esecutivo, tuttora non emanate. Registra dunque una sorta di paralisi del comparto, che ha generato mancati introiti per gli aventi diritto, peraltro censiti in circa 300.000 soggetti.

Reputa dunque necessario comprendere anzitutto se il Governo intenda attuare le norme sulla liberalizzazione e in che modo deciderà di portare avanti tale processo.

A ciò ritiene indispensabile conoscere il ruolo del nuovo IMAIE che attualmente svolge una funzione di raccordo e garanzia. In tale ottica, suggerisce di svolgere un ciclo di audizioni a partire dall'Esecutivo, dall'attuale Istituto e dagli altri soggetti denominati «collecting» fino ad ora costituiti. In conclusione, rammenta che la Camera dei deputati nella scorsa

legislatura approvò uno specifico ordine del giorno in cui erano enunciati precisi impegni al Governo sull'argomento in esame. Paventa infine il rischio che sia evaso il pagamento di tale equo compenso.

Il PRESIDENTE aggiunge che occorre comprendere la situazione economica dell'Istituto, atteso che a seguito della liquidazione del vecchio IMAIE si è registrato un residuo di cassa pari a circa 118 milioni di euro. Riferisce infatti che molti artisti, dovendo ricevere cifre quantitativamente basse, spesso finiscono per non chiederne il pagamento. Invita pertanto a far pervenire delle proposte di audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, onde valutarne la calendarizzazione.

La senatrice DI GIORGI (PD) chiede alcuni chiarimenti sui soggetti che fanno capo all'IMAIE, suggerendo di ascoltare anche le altre categorie che contribuiscono alla realizzazione di opere trasmesse dai *media*.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) rileva che anche il diritto d'autore in ambito musicale risente di analoghe difficoltà. Quanto alle questioni prospettate dal relatore, ritiene che vi sia una certa urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7^a e 8^a riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, hanno audito il 19 giugno e il 10 luglio scorsi il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sull'aggiornamento delle problematiche emerse in materia di diritto d'autore *on-line*. Nel corso delle suddette riunioni sono state consegnate alcune documentazioni, le quali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 25 luglio, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI
UNA NUOVA RIUNIONE PER DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto per oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Esso è nuovamente convocato per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato criticamente che:

- la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato disposto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
- l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012;
- dal 2008 al 2013 il fondo si è ridotto di circa 7 milioni di euro, più di un milione l'anno, un dato allarmante per la sua progressività fatta eccezione dell'annualità 2012, che ha registrato un lieve incremento ma non sufficiente a recuperare una adeguata capienza del fondo stesso che, ad avviso della Commissione, non può scendere sotto il livello minimo di 15 milioni annui;

preso atto che la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa;

tenuto conto che il finanziamento è distinto in due gruppi: il primo gruppo, denominato «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», comprende 3 voci di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro; il secondo gruppo, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando;

considerato che:

- il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012,
- già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012,
- per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni;

reputato apprezzabile che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, il Governo abbia trasmesso in allegato allo schema di decreto i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno (2012) a seguito di procedure di concorso, di selezioni premiali o di altri processi di valutazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

2. si reputa indispensabile assicurare tempi certi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;

3. in analogia a quanto richiesto lo scorso anno, si sollecita il Ministero a garantire la massima pubblicità sia delle procedure concorsuali sia dei criteri di selezione, in ossequio al principio di trasparenza. A tal fine, si auspica un più costante confronto con il Dicastero per valutare l'opportunità di un miglioramento delle procedure e dei summenzionati criteri;

4. si invita il Governo a consolidare la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

– l'importo della somma stanziata in bilancio ha subito una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012, ed è passata da un ammontare previsto di 10,07 milioni di euro a 9.941.296, e preso atto che tale decurtazione è distribuita equamente su tutte le voci di spesa in forma di taglio lineare;

– le risorse destinate al fondo, dai 19 milioni di euro del 2008, sono scese sotto la soglia dei 10 milioni nel 2013 (perdendo dunque progressivamente più di un milione all'anno), a testimonianza di un andamento – peraltro evidenziato dallo stesso relatore del provvedimento, senatore Giro – che denota tanto «la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi» quanto «la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore»;

– il finanziamento è diviso fra «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (che comprende 3 voci di spesa da attribuire in seguito a bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali), per un totale di 6,9 milioni di euro, e un finanziamento di complessivi 3 milioni di euro destinato a 13 istituzioni culturali (fra cui uno da attribuire in seguito a bando);

– nonostante le sollecitazioni, più volte avanzate nei confronti del Ministero, di predisporre lo schema di riparto entro il primo trimestre dell'anno per consentire una più efficace e trasparente programmazione delle attività da finanziare, ci si vede costretti a denunciare l'ennesimo ritardo;

considerato che:

– il timido segnale di ripresa nell'erogazione dei fondi, avvenuto nel 2012, è stato prontamente disatteso nel 2013 con una ennesima riduzione;

– nonostante gli insistiti inviti al Governo susseguitisi negli anni e volti a ripensare l'intero assetto del provvedimento e degli istituti e delle istituzioni culturali, che necessiterebbero di rinnovati criteri nell'attribuzione dei contributi, nulla è stato fatto: a cominciare dall'elenco «chiuso» degli enti considerati, beneficiari del provvedimento, fissato per legge, difficilmente modificabile e che pertanto non lascia margini di discrezionalità;

– la distribuzione «a pioggia», l'assenza di criteri più trasparenti, meritocratici e premiali, taluni aggravamenti procedurali e farraginosità

amministrative, la mancanza di una valutazione *ex post*, sono tutti elementi che ingenerano una sorta di opacità interna, tipologica rispetto al provvedimento e alle scelte che vi sono sottese;

– le puntuali osservazioni critiche poste in calce ai pareri degli anni passati sono state altrettanto puntualmente disattese e dunque rimaste lettera morta;

esprime parere contrario.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato criticamente che:

– la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato disposto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,

– l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012;

– dal 2008 al 2013 il fondo si è ridotto di circa 7 milioni di euro, più di un milione l'anno, un dato allarmante per la sua progressività fatta eccezione dell'annualità 2012, che ha registrato un lieve incremento ma non sufficiente a recuperare una adeguata capienza del fondo stesso che, ad avviso della Commissione, non può scendere sotto il livello minimo di 15 milioni annui;

preso atto che la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa;

tenuto conto che il finanziamento è distinto in due gruppi: il primo gruppo, denominato «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», comprende 3 voci di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro; il secondo gruppo, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando;

considerato che:

– il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012,

– già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012,

– per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni;

reputato apprezzabile che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, il Governo abbia trasmesso in allegato allo schema di decreto i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno (2012) a seguito di procedure di concorso, di selezioni premiali o di altri processi di valutazione;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

2. si reputa indispensabile assicurare tempi certi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;

3. in analogia a quanto richiesto lo scorso anno, si sollecita il Ministero a garantire la massima pubblicità sia delle procedure concorsuali sia dei criteri di selezione, in ossequio al principio di trasparenza;

4. si sollecita un più costante confronto tra le Commissioni parlamentari e il Dicastero per valutare l'opportunità di una modifica sostanziale delle procedure e dei summenzionati criteri, al fine di esaltare gli aspetti premiali e meritocratici dei progetti, anche per scongiurare la distribuzione «a pioggia» delle risorse disponibili limitatamente ad un insieme chiuso di enti culturali previsto dalla normativa vigente;

5. si invita il Governo a consolidare la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 18

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che opera una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

osservato che:

– sulla versione in esame dello schema è stata svolta una concertazione preventiva tra le amministrazioni potenzialmente interessate, tra cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'ausilio anche di esperti accademici e della Banca d'Italia;

– sul provvedimento è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-province autonome-città ed autonomie locali, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 297 del 2012, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevedeva la summenzionata intesa;

– sono altresì stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato, il quale si è espresso due volte, sia prima che dopo la pronuncia della Conferenza unificata;

valutati positivamente gli obiettivi generali del testo, che ridefinisce taluni parametri per il calcolo dell'ISEE, indicati negli articoli da 3 a 5, anche per l'accesso ad alcune prestazioni che impattano nei settori di interesse;

rilevato inoltre che il provvedimento reca norme specifiche per alcune prestazioni agevolate tra cui quelle per il diritto allo studio universitario (articolo 8);

considerato in particolare che l'articolo 8:

– recepisce i criteri delle condizioni economiche degli studenti attualmente vigenti, fissati dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, con alcune modifiche, stabilendo che lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva indipendenza sulla base di entrambi i requisiti:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

– differisce dalla disciplina vigente per il riferimento, nella definizione della capacità di reddito, al decreto ministeriale che stabilisce tra l'altro i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in sostituzione della definizione vigente che fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, di importo non inferiore a 6.500 euro con riguardo ad un nucleo familiare di una persona;

– applica una diversa definizione di nucleo familiare per i richiedenti i benefici per i corsi di dottorato di ricerca. Il nucleo è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge – come previsto dalla normativa in vigore – nonché dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni fiscalmente a carico, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica tra cui i genitori;

ritenuto che in questo modo si stabilisce un raccordo con le norme attuative (decreto legislativo n. 68 del 2012) della cosiddetta «riforma Gelmini» dell'università, secondo cui «le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'ISEE, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

preso atto che non viene invece modificata la modalità di definizione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero, individuata attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero (comma 5);

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invitano le Commissioni di merito a tener conto delle indicazioni del Consiglio di Stato secondo cui occorre specificare, all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), che si tratta di una domanda «di iscrizione» a ciascun corso di studi. In merito, pur riconoscendo che detta lettera *a*) riproduce testualmente la normativa in vigore, si reputa utile un chiarimento nel testo;

2. si invitano le Commissioni di merito a chiarire se, alla luce della revisione delle modalità di calcolo, sopravviva la norma di cui all'articolo 5, comma 6, del DPCM 9 aprile 2001, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'ISEE per le prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria

13^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Franco Bassanini, presidente della Cassa depositi e prestiti e il dottor Giovanni Gorno Tempini, amministratore delegato, accompagnati dal dottor Guido Rivolta, responsabile dei rapporti istituzionali e della comunicazione esterna, dalla dottoressa Lorella Campi, responsabile della comunicazione, e dall'avvocato Davide Colaccino, assistente del Presidente.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo scorporo della rete di accesso Telecom: audizione della Cassa depositi e prestiti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo che prosegue l'indagine conoscitiva della Commissione sul progetto di scorporo della rete Telecom, nel quale potrebbe avere un ruolo importante anche la Cassa depositi e prestiti.

Il professor BASSANINI ricorda preliminarmente che Cassa depositi e prestiti è un'istituzione finanziaria partecipata all'80 per cento dallo Stato e per la quota restante da fondazioni bancarie, ossia da enti senza scopo di lucro. Cassa depositi e prestiti svolge una missione pubblica, utilizzando però risparmio delle famiglie (24 milioni di italiani) raccolto tramite il collocamento dei prodotti finanziari della Cassa distribuiti dalla rete degli uffici postali.

Ciò comporta che Cassa depositi e prestiti non possa erogare contributi a fondo perduto, ma debba invece fare investimenti con redditività sicura per remunerare i risparmiatori. Questa è anche una delle condizioni fondamentali in base alle quali Eurostat può classificare la Cassa fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, in modo che le sue passività non vengano calcolate nel debito pubblico. Si tratta, quindi, di un ente che opera sul mercato, con finanziamenti a medio-lungo termine a favore della realizzazione di infrastrutture e di progetti di imprese. Storicamente nei suoi primi centocinquanta anni di vita Cassa depositi e prestiti finanziava gli investimenti delle pubbliche amministrazioni attraverso mutui e altri crediti. Da una decina di anni lo Stato ha allargato la missione dell'ente per farne uno strumento di promozione dello sviluppo del Paese, autorizzandolo a compiere investimenti in infrastrutture e a sostenere l'economia attraverso crediti a imprese strategiche e alle piccole e medie imprese. Cassa depositi e prestiti ha iniziato anche a investire in capitale di rischio ma sempre con il vincolo di rispettare la sostenibilità/redditività degli investimenti. Il settore delle reti di telecomunicazione ha chiaramente valenza strategica per il Paese e quindi rientra tra gli obiettivi di Cassa depositi e prestiti.

Il dottor GORNO TEMPINI evidenzia come nell'ambito del settore delle telecomunicazioni, la qualità dell'infrastruttura digitale sia cruciale per l'attrattività del settore. In particolare, la banda larga è essenziale per la crescita del settore, ma l'Italia sconta purtroppo un forte ritardo con una velocità media di connessione (soprattutto di *download*) molto bassa in confronto ad altri Paesi e agli obiettivi posti dall'Agenda digitale europea entro il 2020, che rivestono carattere prioritario.

Ciò è dovuto anche all'ampia diffusione delle connessioni in rame nel nostro Paese, che sono più lente e meno performanti rispetto alla fibra ottica. Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture di rete, in Europa si sono adottate varie soluzioni, a seconda delle condizioni di partenza dei vari Paesi: ad esempio la Germania ha tratto vantaggio dell'ampia diffusione della TV via cavo, mentre il Regno Unito ha scelto la separazione della gestione della rete creando un'apposita divisione all'interno di *British Telecom*.

Tra le tecnologie utilizzabili in Italia per lo sviluppo delle reti digitali, il rame è la più lenta e certamente inferiore alla fibra ottica; si è parlato anche di LTE (*Long Term Evolution*), ma è una tecnologia nella quale la velocità effettiva dipende molto dal numero di utenti collegati. Altro sistema possibile per il Paese è quello della rete satellitare. Conferma, quindi, come ci sia ancora molto lavoro da fare per la diffusione della banda larga in Italia. Cassa depositi e prestiti si è occupata di questo argomento perché anche queste sono infrastrutture strategiche per il Paese, al pari delle strade e delle altre reti.

L'intervento della Cassa può avvenire o finanziando nuove iniziative di investimento in infrastrutture (finora ciò non è avvenuto per la mancanza di questo tipo di investimenti), oppure entrando nel capitale di rischio di imprese attive nel settore. È stato questo il caso della partecipazione nel capitale di rischio di Metroweb, attraverso il Fondo strategico F2I. Evidenzia in proposito che le scelte di investimento del Fondo non sono autonome, ma dettate dalla legge, che individua otto settori strategici tra i quali appunto le infrastrutture. Metroweb è una società costituita nel 1997 e possiede la più vasta rete in fibra ottica d'Europa (in provincia di Milano). Si configura come un *dark fiber provider*, che affitta la rete ad altri operatori che se ne servono per le loro attività.

L'investimento iniziale di F2I è stato di duecento milioni, con l'obiettivo di arrivare fino a trecento. Il progetto è quello di investire nello sviluppo della rete in fibra ottica delle trenta maggiori città italiane a partire da Bologna, Torino e Genova. Come nel caso di Metroweb, l'investimento di Cassa depositi e prestiti nel capitale di rischio delle imprese attraverso il Fondo F2I è tipicamente una partecipazione di minoranza. Nell'ambito di questo quadro, l'oratore conferma l'avvio di colloqui tra Cassa depositi e prestiti e Telecom Italia in merito al progetto di scorporo della rete fissa: essendo Telecom però una società quotata in borsa, il contenuto di tali colloqui è ovviamente soggetto ad un accordo di riservatezza.

Cassa depositi e prestiti ha comunque un effettivo interesse a investire in questa operazione, qualora la stessa si realizzi, trattandosi di un'iniziativa di valore strategico per il Paese. Ovviamente, la partecipazione di Cassa depositi e prestiti dovrebbe avere, in coerenza con la propria missione, soprattutto l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della banda larga: questo traguardo sarebbe quindi il principale criterio di valutazione che dovrebbe guidare le scelte della Cassa.

Come ricordato anche nell'audizione svolta ieri dinanzi alla Commissione, l'Autorità *Antitrust* ha messo in luce possibili interferenze sulla concorrenza del settore tra l'eventuale investimento di Cassa depositi e prestiti nello scorporo della rete Telecom e quello già effettuato, per il tramite di F2I, in Metroweb. Naturalmente, ove l'operazione si realizzasse, la stessa sarebbe soggetta alla valutazione dell'*Antitrust*; Cassa depositi e prestiti sarebbe comunque favorevole a qualsiasi soluzione che potesse consentire di evitare un'inutile duplicazione degli investimenti nello stesso settore.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*), lamentando le scarse notizie finora fornite da Telecom sull'operazione, chiede quali condizioni Cassa depositi e prestiti riterrebbe attrattive per l'investimento e se si ritenga questo investimento aperto solo a *partner* finanziari o anche ad altri operatori di telecomunicazioni. Chiede, poi, se sia già stato definito il complesso delle attività da acquistare.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) lamenta, a sua volta, l'assenza di informazioni sugli aspetti finanziari dell'operazione. Chiede se nell'ambito dei contatti avviati da Cassa depositi e prestiti con Telecom Italia si sia parlato anche dei tempi dell'operazione e se vi siano delle scadenze già fissate.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ricorda che, nella sua esposizione, il dottor Gorno Tempini ha affermato che Cassa depositi e prestiti ha come riferimento l'Agenda digitale europea. Al riguardo, si interroga se non sia preferibile valutare un piano industriale di sviluppo digitale specifico per il Paese, atteso che l'Agenda digitale europea deve comunque essere adattata alle singole realtà nazionali. Lamenta, a sua volta, la scarsità di dati forniti da Telecom sugli aspetti finanziari dell'operazione, adombrando il timore che l'azienda possa creare una «*bad company*», nella quale far confluire gli esuberanti di risorse e di personale.

Il senatore FILIPPI (*PD*) sottolinea l'importanza della notizia circa i contatti, sia pure riservati, tra Telecom e Cassa depositi e prestiti per il progetto di scorporo della rete. Appare, però, essenziale capire dove sarebbe la convenienza per chi investe nella infrastruttura, dato che – per ammissione dello stesso amministratore delegato di Telecom Bernabè – non si riesce comunque ad arginare gli alti profitti degli operatori «*over the top*».

Chiede, quindi, di sapere se Cassa depositi e prestiti abbia valutato i tempi degli investimenti, quali siano gli eventuali rapporti tra le compagnie societarie di Telecom e di Cassa depositi e prestiti (in relazione alla presenza delle fondazioni bancarie), se sia stato definito un piano finanziario, quali valutazioni siano state fatte sullo stato di salute e sulla situazione debitoria di Telecom e, infine, quale dovrebbe essere il prezzo di acquisto delle azioni della nuova società OPAC a cui sarebbe ceduta la rete.

Inoltre, chiede che rapporto vi sia con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nell'ottica di possibili integrazioni con le reti europee per la realizzazione di economie di scala.

Esprime, quindi, preoccupazione per un'operazione che appare ancora opaca e in cui non si capisce quali siano i rapporti tra investimenti pubblici e privati, lamentando come purtroppo in Italia non vi sia una grande tradizione di iniziative di questo tipo.

Il senatore SONEGO (*PD*) osserva che Cassa depositi e prestiti può svolgere una preziosa funzione di sollecitazione nei confronti della Telecom affinché la progettata operazione di scorporo abbia condizioni chiare e assuma un carattere realmente virtuoso per il Paese. Occorre, infatti, chiarire se Telecom Italia si è prefissa questo scorporo con un interesse meramente aziendale o rivolto anche al Paese. In questo senso, Cassa depositi e prestiti può essere l'ago della bilancia e il Parlamento deve esercitare una forte sollecitazione a tal fine.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) ringrazia i rappresentanti di Cassa depositi e prestiti osservando che la loro audizione ha gettato un primo spiraglio di luce su un'operazione imprenditoriale dai contorni ancora molto vaghi. Cassa depositi e prestiti ha ricordato che i suoi investimenti devono essere remunerativi e che, avendo una missione pubblica, ha individuato il digitale come settore strategico. Ma, avendo affermato che le infrastrutture in rame sono meno produttive, non si capisce dove possa essere la convenienza dell'investimento, considerando che Telecom non ha ancora fornito indicazioni sul piano industriale. Pur comprendendo le ragioni di riservatezza, in tal modo non si può però capire quanto costa l'operazione e qual è il suo valore strategico per il Paese e se la tecnologia in discussione sia la migliore per la trasmissione dei dati, soprattutto in *download*.

Il senatore PAGNONCELLI (*PdL*) esprime anch'egli perplessità sulle caratteristiche della preannunciata operazione di scorporo, della quale non si comprendono bene gli effettivi termini di convenienza e di redditività, considerando anche che, all'interno della rete, la parte più remunerativa è il cosiddetto «ultimo miglio».

Il senatore BORIOLI (*PD*) chiede come la preannunciata cablatura in fibra ottica di Genova, Torino e Bologna da parte di Metroweb possa eventualmente integrarsi con lo scorporo della rete Telecom. Domanda, inoltre, se Cassa depositi e prestiti abbia già valutato con Telecom possibili investimenti per potenziare il digitale nelle aree marginali del Paese e come questo possa conciliarsi con l'esigenza di assicurare la remunerazione del capitale investito. Infine, chiede quale dovrebbe essere il ruolo di Cassa depositi e prestiti, se solo quello di una partecipazione finanziaria volta ad accelerare l'investimento o anche di indirizzo strategico dell'operazione stessa.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*), ricordando che in Europa esistono reti con velocità di trasmissione dei dati assai superiori a quella italiana (dove la rete è prevalentemente con connessioni in rame tranne poche zone raggiunte dalla fibra ottica), chiede se l'intervento di Cassa depositi e prestiti nello scorporo della rete Telecom preveda anche un potenziamento della velocità di trasmissione della rete, essenziale per la competitività delle imprese.

Il PRESIDENTE osserva che, dagli interventi dei componenti della Commissione, emerge una generale perplessità sull'operazione preannunciata dalla Telecom, della quale non si capiscono ancora contenuti e obiettivi. L'intervento di Cassa depositi e prestiti avrebbe quindi un ruolo essenziale, che dovrebbe essere finalizzato a far sì che l'operazione possa tutelare l'interesse generale del Paese e non soltanto quello di alcuni soggetti. Per tali ragioni, appare opportuno che la Commissione svolga ulteriori approfondimenti sull'iniziativa.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea e al fine di consentire ai rappresentanti di Cassa depositi e prestiti di poter rispondere alle questioni poste dai commissari, ringrazia gli auditi e i senatori intervenuti e rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

14^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà, accompagnato dal capo ufficio stampa Lorenzo Montersoli e dal consigliere Stefano Selli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del vice ministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente MATTEOLI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce la procedura informativa in titolo, ricordando che nella precedente seduta il vice ministro Catricalà si era riservato di fornire risposta ai quesiti posti dai Commissari.

Il vice ministro CATRICALÀ, richiamando i quesiti formulati, tra gli altri, dai senatori Crosio e Ranucci in riferimento all'Agenda digitale ed al relativo piano di investimenti e, più in generale, al piano industriale strategico, conferma la priorità assegnata dal Governo a tali aspetti. Con una serie di interventi, il Governo sta progressivamente portando avanti questo programma: l'Agenda digitale italiana condivide gli obiettivi della strategia europea, adattandoli al contesto di riferimento.

Per digitalizzare l'Italia occorre puntare sia sul lato dell'offerta dei servizi che sul sostegno alla domanda. Pur riconoscendo l'opportunità di una migliore distribuzione del carico fiscale nel settore, non sono queste imposte (come la tassa sui telefonini, evocata dal senatore Crosio) a frenare gli investimenti, ma la scarsa alfabetizzazione informatica degli italiani.

In risposta al senatore Ranucci, precisa che il piano strategico della banda ultralarga riguarda esclusivamente le zone dove gli operatori non hanno interesse ad investire, prevedendo finanziamenti sussidiari agli investimenti privati che interesseranno via via tutto il Paese. L'obiettivo è superare il divario digitale della connettività sotto i 30 mbps, assicurando tale livello minimo a tutti i cittadini italiani, dalle aree strategiche fino a quelle più remote come le comunità montane e le isole minori entro il 2020, attraverso un contributo pubblico a fondo perduto (fino a un massimo del 70 per cento dell'investimento), ovvero attraverso altre soluzioni da sperimentare, con interventi misti pubblici-privati o solo pubblici.

Ribadisce la centralità delle reti di comunicazione elettronica per la competizione internazionale e richiama la nuova cabina di regia istituita dal decreto «del fare» per una più efficace attuazione dell'Agenda digitale italiana, sfida considerata prioritaria.

Si sofferma poi sul piano di alfabetizzazione digitale attualmente in corso di elaborazione: la sfida per superare il divario digitale in Italia è infatti non infrastrutturale bensì culturale e deve riuscire a recuperare chi è oggi escluso dalla fruizione delle nuove tecnologie. Partendo dalla formazione degli studenti fino alla formazione professionale continua, si vuole diffondere l'utilizzo della digitalizzazione sia nella pubblica ammi-

nistrazione che nelle piccole imprese. Queste ultime giocano infatti un ruolo essenziale nella competizione e nel rafforzamento del *made in Italy* nel mondo.

Rispondendo al senatore Margiotta, precisa che i finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda larga nel Mezzogiorno sono pari a 388 milioni di euro, ma dovranno attirare investimenti privati per almeno il 30 per cento, per arrivare ad investire nelle cinque regioni del Sud individuate oltre 500 milioni di euro. I relativi bandi saranno emanati entro il mese di settembre (quello della regione Campania è già uscito).

Con riferimento ai quesiti posti dai senatori Crosio, Filippi e Maurizio Rossi nella precedente seduta, conferma la priorità che il Governo attribuisce all'operazione di scorporo della rete di accesso deliberato dal Consiglio di amministrazione di Telecom Italia: è un passo importante, che conclude la liberalizzazione del settore e garantisce l'effettiva parità di accesso. Richiama l'importanza delle regole di *governance* e sottolinea l'adeguatezza del perimetro della struttura oggetto di scorporo.

Conferma il sostegno del Governo alla politica europea di inclusione del settore digitale delle comunicazioni nel Mercato unico europeo e ritiene che l'affidamento della rete *ex* Telecom Italia ad una società terza, anche con il contributo di Cassa depositi e prestiti, potrà dare una spinta decisiva in tal senso. Conferma altresì, al senatore Filippi, che la scelta di scorporo non è obbligata né scontata, ma rappresenterà un passo decisivo a favore della concorrenza.

In merito ai chiarimenti chiesti dal presidente Matteoli sulle procedure del «decreto scavi» recentemente definito dal Governo e attualmente all'esame della Conferenza unificata, per questioni di sicurezza l'uso delle mini trincee a basso impatto non sarà possibile dappertutto (in particolare nelle strade extraurbane), ma sarà comunque obbligatoriamente utilizzato nelle strade urbane, che sono poi quelle maggiormente interessate dalla diffusione della banda ultralarga. In merito all'altra questione posta dal presidente Matteoli sulle agevolazioni in favore della digitalizzazione, le Commissioni competenti della Camera non hanno ancora esaminato la proposta, avanzata dal Governo e concordata con la Commissione europea, di un sistema di *voucher* a favore della digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese per circa 200 milioni di euro a valere sui fondi strutturali europei.

Riguardo ai pagamenti elettronici da e verso la pubblica amministrazione, in risposta al presidente Matteoli e ai senatori Ranucci e Filippi, ribadisce come la diffusione della moneta elettronica sia una delle priorità del Governo. È allo studio dell'Agenzia per l'Italia digitale in collaborazione con la Banca d'Italia la creazione di un'apposita piattaforma per consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti, anche tramite cellulare, per i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Analoga sperimentazione si sta cercando di implementare anche per promuovere presso le aziende di trasporto pubblico locale sistemi di biglietteria elettronica.

Si sofferma poi sui problemi delle emittenti locali, di cui hanno parlato i senatori Crosio, Filippi e Maurizio Rossi, annunciando che nel corso dell'esame del decreto «del fare» presso la Camera dei deputati è stato eliminato il taglio di 19,4 milioni ai contributi 2013 e 2014 *ex lege* n. 448 del 1998, trovando una copertura alternativa. Contemporaneamente è stata prevista la «spalmatura» in quattro anni, e non nel solo esercizio attuale, del pagamento degli oneri fiscali derivanti dalle misure compensative per il rilascio volontario delle frequenze nelle aree già digitalizzate, da considerare in conto capitale e non in conto esercizio. Conferma poi al senatore Filippi che il Ministero sta rivedendo il nuovo regolamento per la concessione dei contributi, nell'ottica di valorizzare le emittenti più qualificate e innovative e sul quale anche la Commissione Lavori pubblici dovrà pronunciarsi.

A tale questione si lega l'esigenza di procedere nella liberalizzazione della banda 700 Mhz per razionalizzare in maniera efficace il settore radiotelevisivo, evitando l'attuale spreco di risorse frequenziali richiamato anche dal senatore Maurizio Rossi. Naturalmente tale percorso dovrà essere condotto con modi e tempi tali da garantire tutti gli operatori del sistema.

Sempre in risposta al senatore Maurizio Rossi, precisa che in vista della Conferenza mondiale di Ginevra che si terrà nel 2015 sul settore radioelettrico, si dovrà parlare non solo di utilizzo primario anche della banda 700 tra i servizi televisivi e quelli di comunicazione, ma si dovrà elaborare anche un nuovo piano di assegnazione delle frequenze coordinate in sede internazionale. Nel confermare l'impegno del Governo in proposito, segnala che il Ministero ha intrapreso negoziati tecnici bilaterali con i Paesi confinanti per risolvere il problema delle interferenze nelle frequenze televisive, anche con il contributo dell'Agcom.

Sulla questione della tutela del diritto d'autore per i contenuti su Internet, conferma al senatore Ranucci che l'Agcom ha tutti i poteri e gli strumenti per intervenire, indipendentemente da un eventuale futuro intervento legislativo, sempre possibile ma allo stato non necessario. Nella seduta di domani, l'Autorità potrebbe quindi forse approvare il relativo regolamento, da tempo atteso. Pur non rientrando nella sua specifica competenza, infine, si associa al senatore Ranucci nel rammarico per il mancato recupero del taglio operato sul credito fiscale del cinema nell'ambito del decreto «del fare», perché viene penalizzata una componente essenziale del sistema culturale italiano.

Per quanto concerne la tempistica per l'espletamento della gara sulle frequenze televisive del dividendo digitale, sulla quale ha chiesto lumi il senatore Margiotta, fa presente di aver inviato lo scorso 11 giugno, per acquisire il necessario parere preventivo, gli schemi di bando e di disciplinare ai competenti Commissari per la concorrenza e per l'audiovisivo della Commissione europea. In considerazione dei tempi normalmente richiesti per l'espletamento dei relativi adempimenti, è prevedibile che le operazioni finiscano per concludersi all'inizio del 2014, salvo sorprese.

Sempre in risposta al senatore Margiotta, conferma che il Governo non ha intenzione di mettere in dubbio il rinnovo del servizio pubblico di concessione alla RAI nel 2016. In proposito evidenzia comunque l'importanza della consultazione pubblica per conoscere l'opinione della società civile sui contenuti e sull'assetto più auspicabile per il servizio pubblico radiotelevisivo e la relativa concessionaria, anche al fine di consentire al Parlamento di valutare l'intervento più opportuno. In tale contesto potranno essere esaminati anche i temi richiamati dal senatore Maurizio Rossi circa l'ipotesi di bandi distinti per tipologia di servizi e le durate più adeguate per le relative concessioni.

Per quanto riguarda il prossimo contratto di servizio, la consultazione pubblica recentemente conclusa con esponenti della società civile ha fornito importanti spunti per la elaborazione del nuovo schema di contratto, di prossima trasmissione alla RAI. Al riguardo, inoltre, non ritiene opportuno allo stato valutare possibili attenuazioni degli obblighi a carico della RAI a fronte di una riduzione dei costi come segnalato dal senatore Maurizio Rossi: pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versa attualmente il servizio pubblico, il canone vigente appare giustificato e proporzionato ai costi in ragione della funzione universale di primaria importanza assegnata al servizio pubblico. Conferma infine al senatore Filippi l'intenzione di studiare comunque modalità più idonee per la riscossione.

Sulle presunte violazioni in materia di tutela del lavoro da parte di alcune società controllate da Poste Italiane denunciate dai senatori Ranucci e Filippi, si tratta di questione estremamente delicata, già dibattuta con audizioni del Presidente di Poste Italiane e oggetto di interrogazioni parlamentari cui ha risposto il Ministero del lavoro. Fermi restando gli accertamenti in corso da parte del Ministero del lavoro, è doveroso utilizzare tutti gli strumenti giuridici disponibili per la tutela dei lavoratori interessati, anche se ritiene molto improbabile che vi possano essere corresponsabilità da parte di una grande e seria azienda come Poste Italiane.

Sul modello di mercato definito dalla stessa azienda, non del tutto condiviso dal senatore Filippi, rileva le difficoltà e gli elevati costi associati oggi al servizio di recapito universale, sottolineando come Poste Italiane stia comunque operando con efficacia e professionalità per assolverlo al meglio pur continuando a sviluppare anche attività di sportello e altri servizi di carattere innovativo.

Lascia infine agli atti una relazione, confermando, su richiesta del presidente MATTEOLI, che la stessa è disponibile anche ai fini della eventuale pubblicazione sul sito della Commissione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia il Vice ministro per il suo intervento, apprezzando il metodo seguito di fornire risposte puntuali ai quesiti dei singoli Commissari.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*), nell'associarsi agli apprezzamenti per la relazione svolta, pone un quesito su alcuni problemi di interferenze

nelle frequenze delle emittenti radiofoniche che si riscontrano in determinate zone del Paese. Tali interferenze sono determinate dal fatto che alcune emittenti nazionali coprono le stesse zone più volte con frequenze diverse, malgrado l'articolo 32 della legge Mammì lo vieti espressamente. Chiede quindi se sia possibile limitare tale fenomeno lasciando il giusto spazio alle emittenti locali.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) ringrazia a sua volta per le risposte fornite, riservandosi di approfondire in altra sede alcuni punti che reputa non del tutto chiariti.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) esprime il suo apprezzamento per le risposte del Vice ministro e per l'ordinato svolgimento delle stesse. In particolare, le questioni relative alla RAI saranno trattate anche in sede di Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) si unisce agli apprezzamenti per l'intervento del Vice ministro, che ringrazia per la sua disponibilità e attenzione.

Il vice ministro CATRICALÀ ringrazia a sua volta il Presidente e i Commissari. In risposta al senatore Ciampolillo, circa il problema delle interferenze nelle frequenze radiofoniche riscontrate in alcune zone, fa presente che la questione è all'attenzione dei competenti Uffici del Ministero che stanno cercando di risolverlo anche con il contributo dell'Agcom, che è l'altro organismo competente. Il passaggio anche delle trasmissioni radio sulle piattaforme digitali potrebbe in futuro facilitare il superamento degli inconvenienti.

Il presidente MATTEOLI ringrazia nuovamente il Vice ministro per le puntuali risposte fornite e dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 25 luglio 2013, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria**12^a Seduta**

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-00139 a firma dei senatori Collina e Tomaselli. Fa presente in premessa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consapevole delle problematiche e difficoltà sia del comparto bieticolo-saccarifero che delle raffinerie di zucchero greggio.

Nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la delegazione italiana ha sostenuto gli interessi espressi dal comparto bieticolo-saccarifero e delle raffinerie circa un prolungamento del periodo di validità delle quote e per un'estensione della quota tariffaria di approvvigionamento per le cosiddette raffinerie a tempo pieno da tre a sei mesi.

Ricorda poi che nella proposta comunicata agli Stati membri nell'ottobre 2011, l'Esecutivo comunitario aveva previsto la cessazione del regime delle quote al 30 settembre 2015, unitamente allo smantellamento di tutti gli strumenti di regolazione collegati alla loro gestione.

In tal modo, lo sviluppo del comparto sarebbe stato affidato al libero mercato, secondo le regole della domanda e dell'offerta, senza alcuna rete di protezione, ad eccezione delle misure che si applicano a tutti i settori in casi particolari e specifici o di estremo pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento di materia prima e per la tutela del consumatore.

La delegazione italiana, consapevole del ruolo centrale che nell'agricoltura nazionale, deficitaria in termini di produzione di zucchero grezzo, assumono le raffinerie e della necessità contestuale di tutelare le imprese saccarifere, si è impegnata senza riserve per ottenere sensibili miglioramenti alla proposta inizialmente concepita dalla Commissione europea.

Ritiene che, in tale contesto, il prolungamento del periodo di validità delle quote al 2017, pur essendo un arco temporale assai ristretto, sia certamente un risultato positivo alla luce del fatto che la posizione della Commissione e di tanti Stati membri era per un'immediata liberalizzazione al 2015.

Un prolungamento del periodo consentirà, se ben sfruttato, alle imprese saccarifere di adeguarsi e attrezzarsi con un relativo margine per affrontare le scelte future e guadagnare competitività sui mercati.

Per quanto concerne, invece, l'approvvigionamento di zucchero greggio per le raffinerie, evidenzia che la Commissione europea ha inserito una dichiarazione nel quadro del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati finalizzata alla necessità di monitorare costantemente i fabbisogni del mercato dello zucchero dell'Unione Europea.

In particolare, nel caso in cui durante il periodo transitorio sia necessario un maggiore equilibrio del mercato in termini di fabbisogno, la Commissione potrà, attraverso atti di esecuzione, autorizzare quantitativi di lavorazione fuori quota, così come l'aumento di importazioni di zucchero greggio a dazio agevolato.

Infine, assicura che in futuro il Ministero continuerà la propria azione a livello europeo, in tutte le sedi opportune, per un rafforzamento della posizione delle raffinerie attraverso un miglioramento della garanzia dell'approvvigionamento di zucchero greggio a dazi agevolati.

Il senatore COLLINA (PD) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che l'azione di sostegno al settore prosegua con convinzione, affinché gli sforzi citati dal Sottosegretario non risultino vanificati.

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde poi all'interrogazione n. 3-00216 a firma del presidente Formigoni. Il Sottosegretario rileva anzitutto – in merito alle iniziative che il Governo intende assumere nei confronti del Governo cinese e a livello europeo e di organizzazione mondiale del commercio, a seguito dell'apertura, il 1° luglio scorso, dell'indagine *antidumping* e *antisovvenzione* nei confronti delle importazioni di vino provenienti dall'Unione europea – che le iniziative prevedono un intervento diretto della Commissione europea in quanto le azioni contestate dalle autorità cinesi sono previste dalla regolamentazione comunitaria.

Ricorda che la Commissione europea ha richiamato l'attenzione degli Stati membri sull'importanza strategica del mercato cinese, sottolineando che nessuna delle due parti è interessata a una guerra commerciale. A tal fine, ha invitato tutti gli Stati membri a fornire la massima collaborazione, favorendo e incentivando la registrazione delle aziende esportatrici

presso le Autorità governative cinesi. La registrazione consentirà infatti, nel caso in cui si arrivasse all'attuazione della procedura, al riconoscimento dello *status* di «cooperante» e conseguentemente all'applicazione di dazi più vantaggiosi.

Sottolinea che la Cina sta facendo registrare interessanti margini di esportazione e si profila come un mercato di grande espansione per molte aziende vinicole europee.

Nel solo 2012 le imprese italiane del comparto vinicolo che hanno esportato in Cina sono state circa 1500 e l'Italia rappresenta il terzo Paese esportatore dell'Unione europea, dopo Francia e Spagna, con oltre 300.000 ettolitri esportati e un fatturato di 77 miliardi di euro. La Cina svolge, quindi, per molte aziende italiane, un ruolo strategico, offrendo l'opportunità di nuovi e più ampi mercati alle produzioni vinicole nazionali.

Alla luce dell'importanza strategica del settore, fa presente che il Governo sostiene le istanze delle imprese nazionali al fine di minimizzare, per quanto possibile, il danno che potrebbe derivare dall'applicazione di un dazio ulteriore a quello già pagato.

A tal fine, è stato tempestivamente istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito tavolo, con rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri. La *task-force* ha svolto il compito di coordinare e supportare i lavori, fornendo assistenza e concreto sostegno alle associazioni di categoria e alle singole imprese. In modo particolare l'attività è stata esplicitata attraverso la traduzione dall'italiano al cinese di oltre 5000 documenti per più di 1000 imprese italiane produttrici di vino. In questo modo è stata possibile la registrazione presso le autorità cinesi delle aziende nazionali già esportatrici in Cina, entro il termine stabilito del 21 luglio.

La registrazione e la successiva collaborazione con i servizi cinesi delle aziende nazionali coinvolte, attraverso la compilazione di appositi questionari e l'accettazione di visite di verifica dei medesimi servizi, darà diritto all'acquisizione dello *status* di «azienda cooperante», e quindi alla possibilità di ottenere l'applicazione di dazi più vantaggiosi rispetto a quelli applicabili ad aziende esportatrici che non hanno provveduto alla registrazione.

Da ultimo, la procedura si è conclusa con la registrazione, presso la competente autorità cinese, dello Stato italiano, atto che ha sancito un chiaro segnale del Governo nei confronti dei propri produttori e a tutela degli interessi nazionali.

L'intera operazione è stata, inoltre, coadiuvata dai servizi della Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, che hanno fornito un costante aggiornamento relativamente agli sviluppi della vicenda, rendendo nota la posizione che l'Unione europea sosterrà nelle prossime settimane con il Governo cinese, volta a dimostrare che l'Unione europea non finanzia azioni di sostegno alle esportazioni, ma che l'intervento è mirato alla fase produttiva del vino e, pertanto, non può danneggiare gli interessi cinesi nel settore.

Conclude sottolineando il rilievo del comparto viticolo nell'ambito dell'economia nazionale e la necessità di sostenere il più possibile l'andamento positivo delle esportazioni per compensare il calo dei consumi interni.

Il presidente FORMIGONI si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Sottolinea la problematica condizione che attraversano i produttori e le aziende vitivinicole italiane, come è apparso evidente nel corso dell'audizione che la Commissione ha svolto lo scorso 3 luglio. Numerosi rappresentanti del settore hanno in tale occasione segnalato proprio la tematica dell'esportazione vinicola in Cina. Ritiene quindi che l'azione del Governo a tutti i livelli vada sostenuta a tutela dei legittimi interessi delle aziende nazionali, soprattutto in vista dell'approssimarsi della prossima vendemmia.

IN SEDE CONSULTIVA

(888) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012

(889) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore RUVOLO (*PdL*) riferisce sui provvedimenti in titolo, ricordando preliminarmente che il rendiconto generale dello Stato, oggetto dell'atto Senato n. 888, è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, rende conto al Parlamento dei risultati complessivi e definitivi della gestione finanziaria stessa.

In base a quanto accennato il provvedimento espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato, nonché dei dati relativi alle attività e passività che costituiscono il suo patrimonio.

Il disegno di legge – prosegue il relatore – riporta pertanto analiticamente i risultati generali della situazione patrimoniale dello Stato nonché i rendiconti consultivi di alcune amministrazioni autonome, definendo in primo luogo i dati complessivi generali delle amministrazioni, per poi passare ad una analisi dettagliata dei diversi settori di politica pubblica, sulla base di una classificazione rappresentata dalle missioni, programmi e macroaggregati.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, assume fondamentale rilievo il conto consuntivo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, contenuto nel tomo II del volume secondo, nel quale sono riportati in modo analitico i dati relativi alle risorse e alle spese delle singole unità con i dati riassuntivi generali in conclusione.

Da questi ultimi in sintesi emerge che, in termini di competenza nel 2012, a fronte di stanziamenti complessivi pari a circa 1.511 milioni di

euro, sono stati assunti impegni di spesa pari a circa 1.485 milioni di euro, mentre in termini di cassa i pagamenti effettuati dal Ministero nel 2012 ammontano a circa 1.547 milioni di euro e si riferiscono per circa 1.284 milioni di euro alla gestione di competenza e per circa 262 milioni di euro a residui derivanti dagli esercizi precedenti.

Il relatore evidenzia il dato rappresentato dall'entità dei residui passivi, i quali all'inizio dell'esercizio 2012 ammontavano a 505 milioni di euro: considerati i pagamenti effettuati nel corso della gestione nonché i residui generati dalla gestione di competenza e le somme colpite da perenzione amministrativa, rileva che al 31 dicembre 2012 l'entità degli stessi è passata a 289 milioni di euro, con una forte flessione rispetto alla massa iniziale.

Segnala altresì l'allegato n. 2 del disegno di legge, relativo alle eccedenze di impegni e pagamenti su conto competenza, residui e cassa, in relazione agli stati di spesa dei Ministeri, al cui interno il richiamo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali evidenzia una eccedenza in conto residui di 236.956 euro per la voce 3.1 («Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano»).

Il disegno di legge di assestamento (atto Senato n. 889) – prosegue il relatore – assolvendo alla sua funzione di riportare le variazioni del bilancio statale rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2013, riflette la struttura dello stesso, secondo l'organizzazione in missioni e programmi.

Le proposte di assestamento tengono pertanto conto della struttura del bilancio e fanno parte integrante del provvedimento in esame che espone le variazioni in termini di competenze e cassa per gli stati di previsione dei Ministeri.

La tabella 12, relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indica analiticamente le variazioni alla previsione di competenza e all'autorizzazione di cassa riguardanti le diverse missioni.

Il riepilogo complessivo delle variazioni, in termini di competenza e cassa, è riportato nella voce concernente la tabella 12 all'interno del disegno di legge, in cui sono altresì specificate le variazioni in riferimento alle singole missioni oggetto delle stesse.

Il dato complessivo delle variazioni ammonta, per le spese correnti, a circa 14.959.830 euro quanto a competenza e a 12.155.948 euro quanto a cassa, mentre per le spese in conto capitale le variazioni totali sono di 1.323.698 euro per competenza e 1.809.379 per cassa, per cui l'importo totale delle variazioni per competenza è di 16.283.528 euro, mentre per cassa è di 13.965.327 euro.

Nell'ambito del totale per competenza – prosegue il relatore – la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» assorbe la variazione di maggior entità (euro 9.457.781), la cui gran parte concerne il programma 1.5 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione». In questo contesto sono compresi 7.464 milioni di euro ad integrazione del capitolo 2290 «Spese per gli interventi già di competenza della soppressa agenzia per lo sviluppo del set-

tole ippico – Assi» per assegnare l'1,4 per cento del maggior gettito del prelievo erariale unico del 2012 rispetto al 2008, e inoltre 2 milioni di euro sul capitolo 7742 «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità» a seguito dei versamenti all'entrata del bilancio statale per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Cita infine gli altri programmi oggetto di variazione: programma 2.1 «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» (variazione in aumento di 1.123.343 euro); programma 3.1 «Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano» (variazione in aumento di 1.792.509 euro); programma 4.1 «Interventi per soccorsi» (variazione in aumento di 1.198.494 euro); programma 5.1 «Indirizzo politico» (variazione in aumento di 26.314 euro); programma 5.2 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (variazione in riduzione di 45.000 euro); programma 6.1 «Fondi da assegnare» (variazione in aumento di 2.730.087 euro).

Si apre la discussione.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto della puntuale esposizione del relatore dei contenuti dei provvedimenti per i profili di competenza. Ritiene tuttavia indispensabile un approfondimento sulle motivazioni sottese ai mutamenti contabili più significativi onde valutarne, dal punto di vista politico, la pregnanza.

Il relatore RUVOLO (*PdL*) anticipa sin d'ora che taluni finanziamenti sono stati destinati nei fatti al sostegno dell'attività del Corpo forestale e si riserva di fornire ulteriori ragguagli nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(137) PIGNEDOLI ed altri. – *Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società strumentali*

(139) PIGNEDOLI ed altri. – *Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per la modernizzazione dei servizi all'agricoltura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 17 luglio scorso.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) sottolinea in premessa come l'organizzazione dei lavori in relazione ai disegni di legge in titolo dovrebbe a suo avviso essere ridefinita evitando il contestuale esame di altri disegni di

legge, per evitare dispersione di tempi e consentire un esame maggiormente approfondito.

Nei contenuti, evidenzia una contraddizione di fondo nell'impostazione dei disegni di legge, che perseguono la finalità di una riorganizzazione del settore agricolo affrontando il riassetto di enti che hanno in comune il solo fatto di essere sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole. Ritiene sarebbe stato preferibile porre come presupposto dell'intervento normativo la razionalizzazione delle funzioni concretamente svolte. Ciò consentirebbe di separare la condizione di enti tra loro molto eterogenei e con potestà differenziate.

Fa notare, inoltre, la delicatezza dei compiti svolti da enti, quali anzitutto l'AGEA, che svolgono un ruolo chiave nella gestione dei finanziamenti europei. L'assetto istituzionale di tale ente rappresenta a suo avviso un'assoluta priorità. La situazione di criticità nella percezione e nell'erogazione degli aiuti europei, mediate proprio da AGEA, determina in conseguenza effetti negativi anche rispetto alle regioni.

Suggerisce che la ridefinizione del sistema degli aiuti, in virtù della nuova politica agricola comune e della relativa tempistica, possa costituire un'utile occasione e un opportuno arco temporale per valutare una riforma delle modalità di pagamento che porti ad una maggiore efficienza e che consenta alle regioni e agli agricoltori di fruire pienamente e tempestivamente di quanto loro spettante.

Preannuncia la presentazione di un disegno di legge sulla riforma di AGEA, da esaminare congiuntamente alle proposte già in esame.

Il relatore RUVOLO (*PdL*) condivide la preoccupazione espressa dal senatore Stefano circa la complessità e il rilievo della materia del riordino degli enti.

Fa presente che i disegni di legge già all'ordine del giorno perseguono la finalità di scongiurare la dispersione di risorse e di fornire risposte concrete al mondo dell'agricoltura. Attende la presentazione del disegno di legge preannunciato dal senatore Stefano per valutarne i contenuti e si associa alla necessità di disporre di tempi adeguati di lavoro in relazione all'ampiezza dei contenuti, ma sottolinea anche l'opportunità di procedere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BERTUZZI (*PD*) rappresenta l'esigenza, diversamente da quanto auspicato dal senatore Stefano in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 137 e 139, di procedere congiuntamente nei lavori sui temi all'ordine del giorno della Commissione. Pur comprendendo la complessità della materia del riordino degli enti, fa presente che gli altri disegni

di legge in esame non possono essere trascurati poiché interessano un'ampia platea di soggetti che attendono risposte.

Anche alla luce di quanto esposto lo scorso 18 luglio dalla Ministro delle politiche agricole circa la complementarietà degli strumenti dei disegni di legge parlamentari e della delega al Governo, auspica che già dalla prossima settimana si possa proseguire e concludere la discussione generale sui temi affrontati per poi valutare l'opportunità di istituire distinti comitati ristretti per l'analisi dei testi.

Il senatore RUTA (*PD*) ricorda il calendario delle audizioni già svolte e da svolgere di numerosi attori del comparto agricolo italiano. Tale approfondimento conoscitivo ha consentito di disporre di una panoramica importante, seppur non del tutto esaustiva, delle materie all'attenzione della Commissione. Tale fase conoscitiva pone le premesse per la prosecuzione della discussione generale, che auspica anch'egli possa concludersi prima della sospensione estiva dei lavori.

Rileva positivamente l'approccio costruttivo di tutte le parti politiche sinora registrato sui disegni di legge in corso di esame e sottolinea altresì come a suo avviso in materie in cui il tasso di contenuto tecnico non sia elevato, lo strumento della delega governativa possa e debba cedere il passo all'iniziativa parlamentare.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le osservazioni testé svolte dal senatore Ruta ritenendo tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo sui contenuti finali che intende inserire nel disegno di legge di delega di prossima presentazione.

Il senatore DI MAGGIO (*SCpI*) auspica a sua volta il ricorso allo strumento del comitato ristretto per ciascun tema, per una definizione condivisa dei testi legislativi.

Il presidente FORMIGONI alla luce dell'ampio dibattito svoltosi sull'organizzazione dei lavori della Commissione, ritiene che sia da tutti gli intervenuti condivisa la necessità di procedere e concludere prima della sospensione estiva dei lavori lo svolgimento delle audizioni e la discussione generale sui disegni di legge all'ordine del giorno. Si potrà successivamente valutare l'istituzione di comitati ristretti e nel contempo confrontarsi con l'Esecutivo sui contenuti da inserire nel preannunciato ricorso allo strumento alla delega legislativa.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione informale di rappresentanti del comparto ippico sulle problematiche del

settore, svoltasi lo scorso mercoledì 17 luglio, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 18 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 135
E 136, 137 E 139 E 287*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PADUA (*PD*), con riferimento ai contenuti del testo in esame, esprime il dubbio che non si presti sufficiente attenzione al monitoraggio in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che l'inquinamento determina sulla salute delle persone, con particolare riferimento agli effetti sulle donne in stato di gravidanza e sui bambini in tenera età.

Il senatore AIELLO (*PdL*), collegandosi all'intervento testé svolto, pone in rilievo l'importanza di ripristinare una sinergia tra le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e quelle deputate alla protezione della salute, considerato che allo stato il livello di coordinamento non appare del tutto soddisfacente.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), dopo aver ringraziato i relatori per il pregevole lavoro svolto su un testo di particolare complessità, si associa alle considerazioni svolte dagli oratori che l'hanno preceduta.

La senatrice SIMEONI (*M5S*), nel fare propri i rilievi concernenti la mancanza di adeguate sinergie amministrative nel fronteggiare le proble-

matiche correlate riguardanti l'ambiente e la salute, segnala che nell'ambito della propria esperienza professionale ha avuto modo di constatare lo stato di criticità operativa in cui versano le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) pone degli interrogativi in relazione alla norma concernente l'apparente esonero da responsabilità, recata dal comma 9 dell'articolo 1.

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità di fare riferimento, nell'ambito del redigendo parere, alla necessità di un accorto bilanciamento tra gli interessi di rango costituzionale sottesi al provvedimento in esame, tra i quali specifico e preminente rilievo andrebbe annesso alla tutela del diritto alla salute. Condivide la sollecitazione a un supplemento di riflessione sulle norme inerenti all'esonero da responsabilità, pur comprendendo che la loro finalità è quella di contemperare le diverse esigenze in gioco, tra le quali vi è l'operatività della struttura commissariale. Pone in rilievo, infine, come la tutela della salute e dell'ambiente comportino la necessità di una leale collaborazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, tra i vari poteri dello Stato.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), prendendo spunto dai contenuti del provvedimento in esame, esprime l'avviso che i temi concernenti la tutela della salute debbano riacquistare piena centralità nell'ambito del dibattito politico, e auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo propulsivo in questa direzione.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea come, a suo avviso, nell'ottica del potenziamento delle sinergie cui si è a più riprese fatto riferimento, andrebbe prestata specifica attenzione al ruolo dei dipartimenti di prevenzione presso le aziende sanitarie locali e al loro collegamento funzionale con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Aderisce inoltre espressamente agli auspici riguardanti l'individuazione di un equo bilanciamento tra i vari interessi in gioco e il rafforzamento del ruolo del Ministero della sanità.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), in sede di replica, si dichiara incline ad accogliere, sotto forma di osservazioni o raccomandazioni, le considerazioni emerse durante il dibattito, pur nella realistica consapevolezza che il testo non formerà probabilmente oggetto di modificazioni. Saggiunge che le indicazioni della Commissione potrebbero essere valorizzate attraverso la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno a firma dei commissari, che trasformi in indirizzi al Governo le osservazioni e le raccomandazioni che verranno inserite nel parere. Quanto agli interrogativi posti dalla senatrice Granaiola in punto di esonero dalle responsabilità, fa pre-

sente che il comma 9 dell'articolo 1, nella parte in cui fa riferimento all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa, mutua una formula scriminante già introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La relatrice DIRINDIN (PD), nell'associarsi alla replica già svolta dall'altro relatore, esprime l'avviso che il provvedimento in esame rappresenta un salto di qualità culturale nell'approccio alle problematiche correlate di tutela dell'ambiente e della salute e di protezione dell'economia nazionale, sebbene esso raggiunga dei risultati ancora non del tutto soddisfacenti. Esprime dei dubbi sulla gravosità dei compiti attribuiti al comitato di cui al comma 5 dell'articolo 1, anche in relazione all'esiguità del tempo a disposizione per lo svolgimento dell'incarico. Saggiunge che, nell'ambito del parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni che si riserva di predisporre in coordinamento con l'altro relatore, verranno senz'altro recepite le indicazioni inerenti al rafforzamento del ruolo attribuito al Ministero della salute, anche prevedendo un coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità. Quanto infine all'operatività delle agenzie regionali per la protezione ambientale, ritiene debba essere valutata l'opportunità di un allentamento delle limitazioni alle assunzioni, che allo stato sembrano penalizzare l'azione di tali enti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti della Lega italiana antivivisezione (LAV), tenutasi nella giornata di ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 15 (macellazione e abbattimento animali), è stata consegnata documentazione che, poiché nulla vi osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che lo svolgimento di interrogazioni, già programmato per la seduta dello scorso 18 luglio e quindi rinviato su richiesta del Governo, avrà luogo nel corso della seduta plenaria pomeridiana che verrà convocata nella giornata di mercoledì prossimo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

Plenaria**29^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario FADDA, in sede di replica, esprime apprezzamento per il pregevole lavoro svolto dai relatori e per la specifica attenzione accordata, nel corso dell'esame, al ruolo del Ministero della salute.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), relatore, illustra lo schema di parere favorevole con raccomandazioni e osservazioni predisposto in coordinamento con la senatrice Dirindin, pubblicato in allegato al resoconto. Ribadisce, incidentalmente, che le indicazioni contenute nello schema di parere potrebbero eventualmente essere valorizzate, a seguito della auspicata approvazione da parte della Commissione, attraverso una loro trasposizione all'interno di un ordine del giorno a firma dei commissari da presentare in Assemblea.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), relatrice, si associa all'esposizione appena svolta.

Non constando richieste di modificazione o integrazione allo schema di parere, si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), pur elogiando il lavoro svolto dai relatori, annuncia il voto contrario della sua parte politica, contestando non

solo il merito del provvedimento d'urgenza, ma anche la correttezza dei dati e delle informazioni sulla cui scorta il decreto-legge è stato adottato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) annuncia il voto di astensione del Gruppo da ella rappresentato, a motivo delle lacune che, a suo avviso, caratterizzano il testo del decreto-legge sul piano delle garanzie, ma si associa alle espressioni di apprezzamento nei riguardi dell'operato dei relatori.

Annunciano quindi il voto favorevole delle rispettive parti politiche, anche in considerazione dell'ottimo lavoro di sintesi svolto dai relatori, i senatori AIELLO (*PdL*), ROMANO (*SCpI*), DIRINDIN (*PD*), BIANCONI (*GAL*) e LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere predisposto dai relatori, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 941**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo;
considerato che:

il decreto-legge oggetto di conversione persegue l'obiettivo di promuovere valori di rango costituzionale abbisognevole di contemperamento, quali la tutela della salute e dell'ambiente e la protezione del lavoro e dell'economia nazionale;

ritenuto che detto contemperamento debba essere condotto in conformità alla posizione di preminenza del diritto alla tutela della salute nella gerarchia di valori disegnata dalla Costituzione repubblicana, desumibile sia dal combinato disposto dagli articoli 2, 3, 32 e 41, sia dalla espressa qualificazione di «fondamentale», che allo stesso è riservata in via esclusiva;

rilevato che l'annessione di assoluta centralità alle istanze di tutela del diritto alla salute non può non riverberarsi sulle disposizioni di carattere procedurale e sanzionatorio;

esprime parere favorevole

con le seguenti raccomandazioni:

si consideri l'opportunità di prevedere un ruolo del Ministero della salute, almeno consultivo, nell'ambito della procedura di predisposizione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1;

si consideri l'opportunità di prevedere un ruolo dell'Istituto superiore di sanità nella valutazione dello schema di piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1;

e con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, siano inserite misure volte al monitoraggio delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inquinamento, con particolare riferimento agli effetti sulle donne in stato di gravidanza e sui bambini in tenera età;

si valuti attentamente se le disposizioni relative all'esonero da responsabilità, di cui al comma 9 dell'articolo 1, siano formulate in maniera

tale da garantire al contempo la serena operatività della struttura commissariale e la protezione delle posizioni giuridiche suscettibili di lesione;

si valuti la possibilità di introdurre misure volte a salvaguardare e rafforzare l'operatività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, anche prevedendo un allentamento delle limitazioni alle assunzioni di personale che allo stato risultano penalizzare l'operatività di detti enti, in particolare nelle regioni sottoposte a Piano di rientro.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,26 alle ore 16,20

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE
MARIO NEGRI DI MILANO E DI RAPPRESENTANTI DI FARMINDUSTRIA, IN RELAZIONE
ALL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO (COM (2013) 472 DEF)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 luglio 2013

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

6^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (n. COM (2013) 327 definitivo): rinvio dell'esame;

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Copernicus e abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (n. COM (2013) 312 definitivo): esame e rinvio.

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 20,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella giornata di ieri si è svolto un proficuo incontro con una delegazione di membri italiani del Parlamento europeo, fa presente come, in tale occasione, sia stata prospettata l'opportunità che una delegazione di questa Commissione si rechi a Bruxelles, per un incontro con le Istituzioni europee, in vista del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, che avrà inizio il 1° luglio del prossimo anno.

Al riguardo, chiede quale sia l'orientamento dei componenti della Commissione.

La senatrice FEDELI (PD) reputa opportuno svolgere la missione accennata dal Presidente, che deve essere vista anche come un'opportunità per approfondire i numerosi *dossier* tematici che interesseranno il semestre di presidenza italiana. Invita, pertanto, il presidente Chiti a chiedere in tempi ravvicinati alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento della suddetta missione.

Il senatore COCIANCICH (PD) reputa che la missione prospettata dal Presidente debba rappresentare un'occasione anche per favorire l'effettiva implementazione dei meccanismi previsti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di garantire la partecipazione della Commissione per le Politiche europee alla cosiddetta «fase ascendente».

La senatrice FISSORE (PD) chiede di valutare anche un possibile coinvolgimento dei presidenti delle altre Commissioni permanenti, considerato il fatto che i componenti di questa Commissione fanno anche parte, per Regolamento, di altri organismi, il che può rappresentare un'utile occasione per approfondire le tematiche di rispettivo interesse.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto positivamente degli orientamenti emersi, preannuncia che prenderà tempestivamente contatti con la Presidenza del Senato, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della missione prospettata e ricorda incidentalmente che, all'inizio di novembre, si terrà pure un seminario istituzionale organizzato dalla Commissione europea, a cui parteciperà anche una delegazione del Senato italiano.

IN SEDE CONSULTIVA

(941) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, illustra il decreto-legge in esame, che introduce, nell'ordinamento interno, la possibilità del commis-

sariamento di impresa per motivi ambientali. Più precisamente, si prevede – all'articolo 1 – la possibilità per il Governo di deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa che abbia uno stabilimento industriale di interesse strategico e che impieghi almeno mille dipendenti, qualora l'attività produttiva di tale stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ai fini del rispetto dell'AIA, lo stesso articolo 1 del decreto-legge stabilisce che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Governo nomini un comitato di tre esperti, per la predisposizione – entro sessanta giorni dalla nomina – del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che preveda le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA.

Inoltre, entro il termine ulteriore di trenta giorni, il commissario straordinario dovrà predisporre il piano industriale finalizzato a conformare le attività produttive dell'impresa al predetto piano di tutela ambientale e sanitaria, al fine di dare attuazione a quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale.

Nelle more dell'approvazione del piano industriale, il commissario straordinario dovrà garantire, comunque, la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando, altresì, la prosecuzione dell'attività di impresa.

Stabilita, all'articolo 1, la disciplina generale sulla possibilità del commissariamento di impresa per motivi ambientali, l'articolo 2 afferma espressamente che essa è applicabile al caso dell'Ilva S.p.A. con sede a Milano.

Sulla base di tale impianto normativo, il 5 giugno 2013, è stato adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si è conferito al dott. Enrico Bondi l'incarico di commissario straordinario della s.p.a. Ilva. Il commissariamento è stato disposto per la durata di dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di trentasei mesi.

Scopo del commissariamento è il rispetto di quanto prescritto nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 26 ottobre 2012. Nelle more della costituzione del comitato dei tre esperti, da parte del Ministro dell'ambiente, e dei conseguenti piani ambientale e industriale, il commissario Bondi dovrà garantire l'adozione delle misure previste dall'AIA e, al contempo, assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa.

Accanto alle predette misure finalizzate al rispetto di quanto prescritto nell'AIA, il decreto-legge in conversione prevede, all'articolo 2-ter, la deroga al «patto di stabilità interno» per la regione Puglia, in relazione ad interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129.

Si tratta di interventi urgenti di bonifica, risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto, individuati nel Protocollo di intesa stipulato il 26 luglio 2012 tra il Governo, la regione Puglia,

la provincia di Taranto, il comune di Taranto, e il Commissario straordinario del porto di Taranto. Per questi interventi l'articolo 2-ter prevede l'esclusione, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, dai vincoli imposti con il patto di stabilità interno per la regione Puglia.

Come è noto, lo strumento del patto di stabilità interno è stato istituito nel 1999, al fine di assicurare un indebitamento netto della Pubblica amministrazione che sia coerente con i vincoli europei del Patto di stabilità e crescita. Pertanto, una deroga ai vincoli che, anno per anno, vengono fissati in occasione dell'approvazione della legge di stabilità, si ripercuote a sua volta sul rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dal Patto di stabilità e crescita con l'Unione europea. La misura di cui al predetto articolo 2-ter, tuttavia, appare conforme ai vincoli europei, considerata la modesta entità finanziaria oggetto della deroga – soprattutto per il 2013 – e considerati gli ultimi orientamenti della Commissione europea, espressi dal presidente Barroso lo scorso 3 luglio 2013 davanti al Parlamento europeo, secondo cui, per i Paesi usciti dalla procedura di *deficit* eccessivo, come l'Italia, sarà consentita una maggiore flessibilità di bilancio nel 2014 per investimenti produttivi e per rilanciare la crescita.

In particolare, secondo quanto affermato dal Presidente della Commissione europea, saranno ammesse deviazioni temporanee del *deficit* strutturale, rispetto al percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine fissato nelle raccomandazioni specifiche per Paese approvate nell'ambito del Semestre europeo (che per l'Italia è il pareggio strutturale nel 2014-2015). Le deviazioni dal percorso dovranno riguardare investimenti pubblici connessi con progetti cofinanziati dall'UE nell'ambito della Politica di coesione, delle reti transeuropee o del programma *Connecting Europe*, con un effetto positivo, diretto e verificabile sul bilancio a lungo termine.

Alla luce di quanto sopra rilevato, propone, pertanto, alla Commissione l'approvazione di un parere favorevole, con una osservazione in cui si pone l'accento circa il fatto che i piani ambientale e industriale, di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto in esame, debbano essere predisposti tempestivamente per garantire: una protezione effettiva dell'ambiente e della salute; il rispetto delle condizioni di autorizzazione; una gestione dei rifiuti prodotti che rispetti la pertinente normativa dell'Unione europea.

Si apre, quindi, il dibattito sulla proposta di parere avanzata dal Relatore.

La senatrice GINETTI (PD) esprime la propria preoccupazione per un provvedimento che potrebbe non essere pienamente allineato con la normativa europea, la quale pone a carico dell'impresa inadempienti nella procedura di smaltimento dei rifiuti l'onere di sostenere i costi di bonifica e ristoro dell'integrità ambientale: a tale riguardo, occorre assolutamente evitare che la bonifica dell'area di Taranto vada a gravare sulle finanze

pubbliche, esonerando di fatto l'impresa responsabile. Altresì, pone in luce la necessità di evitare che il provvedimento in esame si configuri come una sorta di discriminazione a scapito delle imprese che si sono sempre attenute al rispetto delle norme di legge, per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) prospetta il timore che la deroga al patto di stabilità interno per la Regione Puglia, prevista dall'articolo 2-ter del decreto in esame, si configuri come un sostanziale aiuto di Stato, senza la necessaria autorizzazione preventiva della Commissione europea, come occorrerebbe in virtù dei trattati comunitari.

Il PRESIDENTE invita a distinguere l'aspetto connesso alla gestione commissariale dell'ILVA, da quello relativo alla bonifica dell'area cittadina di Taranto, limitatamente alla quale si prevede una deroga al patto di stabilità interno.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) esprime una forte critica nei confronti del decreto in esame, che, attraverso l'operazione di commissariamento, determina una sostanziale salvaguardia dell'ILVA, scaricando sulle finanze pubbliche i costi del disastro ambientale prodotto dall'impresa.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) fa presente che la parte largamente prevalente dei costi della bonifica sarà a carico dell'ILVA, il che permetterà di risanare la situazione ambientale nell'area portuale di Taranto.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) rileva come la deroga al patto di stabilità per la Regione Puglia trovi regolamentazione nell'apposita convenzione tra la Regione stessa e gli Enti locali coinvolti e si configuri, comunque, come una sorta di rete di protezione in un sistema in cui, in ogni caso, l'onere della bonifica è posto a carico dell'ILVA.

Il senatore MARTINI (*PD*) si esprime in senso favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore Mirabelli, nella quale si pone in luce la necessità di un bilanciamento tra l'esigenza di proseguire l'attività di impresa e quella di garantire, in ogni caso la completa attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

La senatrice LEZZI (*M5S*) formula un giudizio fortemente negativo sul decreto in esame, che si sovrappone in maniera del tutto scoordinata ai precedenti decreti sull'ILVA, accrescendo un quadro disorganico e senza contribuire a risolvere la drammatica situazione ambientale della città di Taranto. Peraltro, fa presente come l'ILVA produca acciaio di scarsa qualità, allineandosi su *standard* tipici di Paesi emergenti, anziché di Paesi industriali di prima grandezza.

La senatrice GINETTI (*PD*) ringrazia i senatori intervenuti per i contributi forniti, ribadendo la necessità che un livello produttivo di eccellenza risulti comunque compatibile con elevati *standard* di tutela dell'ambiente e della salute come, come d'altra parte, è dimostrato da altre realtà industriali, per esempio nella provincia di Terni.

Il senatore FLORIS (*PdL*) esprime apprezzamento per la proposta di parere del Relatore, che affronta in maniera ponderata i profili problematici connessi al provvedimento in esame.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) ribadisce la propria critica circa il fatto che la deroga al patto di stabilità interno per la Regione Puglia non risulta suffragata dalla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Il PRESIDENTE rileva che l'esame di questa Commissione deve limitarsi ai profili di compatibilità con la normativa europea e che, al riguardo, la deroga al patto di stabilità interno non risulta presentare tale criticità, rientrando nei margini di flessibilità consentiti allo Stato italiano, relativamente alla gestione dei saldi di finanza pubblica.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) fa presente che la ragione di fondo che ha portato il Governo ad adottare il decreto in esame risiede nella mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, con conseguente necessità di attivare la procedura di commissariamento. Nel ribadire, poi, che l'attività di bonifica sarà posta a carico dell'ILVA, ritiene infondate le preoccupazioni circa i rischi di concorrenza sleale, non essendovi altre realtà aziendali, in Italia, paragonabili all'ILVA.

Il PRESIDENTE, infine, dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, mette in votazione lo schema di parere favorevole con una osservazione, predisposto dal relatore (allegato al resoconto di seduta).

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (n. COM (2013) 417 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della

sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (n. COM (2013) 418 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 16)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 17 luglio 2013.

La senatrice FATTORI (*M5S*), relatrice, illustra una proposta di risoluzione sui provvedimenti in titolo (allegata al resoconto di seduta) in cui si esprime una valutazione positiva sulla conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e si sofferma, peraltro, sugli approfondimenti svolti per chiarire i motivi in base ai quali lo Stato francese ha chiesto di derogare – a determinate condizioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 – all'applicazione nel territorio di Mayotte, della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), rilevando peraltro come non si sia riusciti ad ottenere spiegazioni particolarmente approfondite.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, mette in votazione la proposta di risoluzione avanzata dalla Relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita (COM 2013 160 definitivo) (n. 1)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 luglio 2013.

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, in cui vengono riepilogate le finalità del quadro di valutazione dei sistemi di giustizia dei diversi Stati europei, ricordando, peraltro, come la riforma della giustizia rappresenti anche un elemento centrale del Programma Nazionale di Riforma, nell'ambito del cosiddetto «Semestre europeo coordinamento delle politiche economiche».

Il senatore MOLINARI (*M5S*) domanda se, all'interno del quadro di valutazione, trovi posto anche un indicatore del processo di informatizzazione.

La relatrice GINETTI (*PD*) risponde in senso affermativo.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) lamenta come il grado di indipendenza del sistema giudiziario italiano sia tra i più bassi nel panorama europeo.

La relatrice GINETTI (*PD*), nel ribadire come l'indicatore del percorso d'informatizzazione rappresenti un parametro già presente nel sistema di valutazione, evidenzia, poi, come l'indicatore sulla percezione d'indipendenza del sistema giudiziario rappresenti, altresì, un elemento propedeutico all'attrazione di investimenti esteri.

Peraltro, reputa comunque opportuno integrare la proposta di osservazioni con l'inserimento di un riferimento al fatto che il prossimo quadro di valutazione sia esteso ai dati e alle statistiche concernenti la percezione sull'indipendenza del sistema giudiziario, nonché alle statistiche sul ricorso alla domanda di giustizia.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi, presentata dalla relatrice (allegata al resoconto di seduta).

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte, che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio 2013, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 941

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso introduce nell'ordinamento interno la possibilità del commissariamento di impresa per motivi ambientali, in relazione a un'impresa che abbia uno stabilimento industriale di interesse strategico e che impieghi almeno mille dipendenti, qualora l'attività produttiva di tale stabilimento abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

considerato che nelle more della costituzione del comitato dei tre esperti, ivi previsto, e dei conseguenti piani ambientale e industriale di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, il commissario Bondi – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2013 – dovrà garantire l'adozione delle misure previste dall'AIA e, al contempo, assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa;

considerato, inoltre, che l'articolo 2-ter prevede la deroga al Patto di stabilità interno, per la regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, in relazione ad interventi di bonifica, risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, e individuati nel Protocollo di intesa stipulato il 26 luglio 2012 tra il Governo, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto, e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

ricordato, al riguardo, che lo scorso 3 luglio 2013, davanti al Parlamento europeo, il presidente Barroso ha preannunciato un nuovo orientamento nell'applicazione del Patto europeo di stabilità e crescita, diretto a consentire, ai Paesi come l'Italia che sono usciti dalla procedura di deficit eccessivo, una maggiore flessibilità di bilancio nel 2014 per investimenti produttivi e per rilanciare la crescita,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

con riferimento ai piani ambientale e industriale di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si ritiene che essi debbano essere predisposti tempestivamente e garantire: 1) una protezione effettiva dell'ambiente e della salute; 2) il rispetto delle condizioni di autorizzazione; 3) una gestione dei rifiuti prodotti che sia nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2013) 417 definitivo E COM (2013) 418 definitivo SOTTO-
POSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIA-
RIETÀ (Doc. XVIII, n. 16)**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti in titolo,

considerato che essi intendono dare seguito alle richieste presentate dalle autorità francesi di prevedere specifiche deroghe e periodi di transizione, nell'applicazione di taluni settori normativi dell'*acquis* dell'Unione europea, al territorio francese di Mayotte, a seguito del suo cambiamento di *status*, con decisione 2012/419/UE, da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica dell'Unione;

considerato che dette richieste hanno carattere trasversale, riguardando atti dell'Unione che insistono su diversi settori, quali la pesca, le politiche agricole, l'ambiente (con particolare riferimento alla tutela delle acque), la sanità animale, la politica sociale e la sanità pubblica;

espresso apprezzamento per la decisione della Commissione di non ricorrere a singole proposte per ciascuno degli atti pertinenti e di raggruppare gli emendamenti ai diversi atti in due proposte, a seconda della natura degli atti da modificare (direttive o regolamenti), che rientrano peraltro tutti nella procedura legislativa ordinaria;

tenuto conto che, in base agli articoli 349 e 355 del TFUE, alle regioni periferiche e insulari contraddistinte da una situazione socioeconomica strutturale particolare si applicano misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei Trattati, ivi comprese le politiche comuni, senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compreso il mercato interno;

considerato, in particolare, l'articolo 5 della proposta di direttiva COM(2013) 418, che prevede la possibilità per le autorità francesi di derogare – a determinate condizioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 – all'applicazione della direttiva 2006/25/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), e preso atto, al riguardo, della motivazione espressa al considerando n. 7 della medesima proposta di direttiva, secondo cui «*non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali*», ritenendo opportuno che nella proposta di direttiva siano maggiormente esplicitate le circostanze che giustificano la predetta deroga,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata all'interno dei vari settori su cui insistono le direttive e i regolamenti da emendare, e segnatamente: per la proposta di regolamento, gli articoli 43 e 168 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla politica comune della pesca e alle misure nei settori veterinario e fitosanitario; per la direttiva, gli articoli 153 (sicurezza dei lavoratori), 192 (misure nel settore ambientale), 43 (politica agricola comune), e, in combinato disposto, gli articoli 114 (ravvicinamento delle legislazioni per l'instaurazione del mercato interno) e 168 (protezione della salute umana);

gli atti appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi che essi si propongono, consistendo in deroghe a direttive e regolamenti già vigenti, possono essere realizzati soltanto tramite atti modificativi dell'Unione;

gli atti appaiono infine conformi al principio di proporzionalità in quanto si limitano, in stretto raccordo con le richieste formulate dalle autorità francesi, a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dell'integrità e della coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, ivi compreso il funzionamento del mercato interno.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 1

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si propone di aiutare l'Unione europea e gli Stati membri a garantire una giustizia più efficace fornendo dati obiettivi, attendibili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari di tutti gli Stati membri, con particolare riferimento ai parametri essenziali della qualità, dell'indipendenza e dell'efficienza, individuati dalla Commissione europea nella sua Analisi annuale della crescita per il 2013;

tenuto conto che il quadro di valutazione si propone come strumento comparativo, volto a presentare le tendenze del funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali nel tempo; non vincolante, in quanto va utilizzato nell'ambito di un dialogo aperto con gli Stati membri il cui scopo è aiutare questi ultimi e le istituzioni UE a definire politiche più adeguate nel settore della giustizia; in evoluzione, in quanto destinato ad ampliarsi gradualmente per quanto concerne i settori interessati, gli indicatori e la metodologia;

considerato infine che il quadro di valutazione per il 2013 muove dalla constatazione dell'importanza dei sistemi giudiziari nazionali per il funzionamento dell'economia, ed è pertanto incentrato sui parametri di un sistema giudiziario che contribuisca al miglioramento delle condizioni in cui operano imprese e investitori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

Appare condivisibile la scelta degli indicatori di efficienza relativi alle cause non penali, e in particolare ai contenziosi civili e commerciali e alle cause amministrative: la durata dei procedimenti, il tasso di ricambio – vale a dire, il rapporto tra numero di procedimenti esauriti e il numero di procedimenti sopravvenuti – e il numero di cause pendenti.

Il quadro che emerge, per quanto concerne l'Italia, mette in evidenza alcune delle lacune più gravi del nostro sistema giudiziario, con particolare riferimento alla durata dei procedimenti e al numero di cause pendenti, mentre più confortante appare il dato relativo al tasso di ricambio, che registra un saldo attivo, non sufficiente di per sé, però, a colmare i ritardi accumulati.

Si auspica pertanto che il Governo dia rapidamente seguito alle raccomandazioni della Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia, con particolare riferimento:

– al considerando n. 11, che recita: «Per migliorare il contesto in cui operano le imprese occorre completare la riforma della giustizia civile dando rapidamente attuazione alla riorganizzazione dei tribunali, abbreviando la durata eccessiva dei processi e riducendo il volume dell'arretrato e il livello del contenzioso»;

– al punto n. 2, nel quale, all'interno di un generale invito a «dare tempestivamente attuazione alle riforme in atto adottando in tempi rapidi le disposizioni attuative necessarie», all'Italia viene raccomandato di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie».

Si auspica altresì che siano utilizzati al massimo del loro potenziale i sistemi TIC per la registrazione e la gestione delle cause, colmando i ritardi gestionali per quanto attiene al trattamento per via elettronica soprattutto delle controversie di modesta entità, ma anche del recupero di crediti non contestati e delle istanze, e che, per quanto attiene alla formazione del personale e dei magistrati in particolare, alla formazione generale e iniziale si accompagnino in modo non più occasionale misure di formazione per funzioni specializzate e/o per l'uso di mezzi informatici e per funzioni gestionali.

Per quanto concerne, infine, il prossimo quadro di valutazione, si auspica che esso sia esteso ai dati e alle statistiche relative alla giustizia penale, evitando così il rischio latente di una lettura economicistica dei dati e ampliando il livello di attenzione all'impatto dei sistemi giudiziari e delle loro eventuali disfunzioni sulla qualità globale della vita e sui diritti dei cittadini europei.

Similmente, si auspica che il prossimo quadro di valutazione sia esteso ai dati e alle statistiche relative alla percezione dell'indipendenza del sistema giustizia da parte dei cittadini e investitori esteri, nonché ai dati e alle statistiche relative alla domanda di giustizia secondo gli indicatori OCSE.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 24 luglio 2013

Plenaria
12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Raffaella Milano e Cristiana De Paoli, di «Save the Children», sul cyberbullismo.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Raffaella Milano e Cristiana De Paoli, di «Save the Children», sul cyberbullismo

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI sottolinea l'importanza della seduta odierna concernente il cyberbullismo e ringrazia le personalità convenute in audizione.

La dottoressa Raffaella MILANO, direttrice dei programmi Italia-Europa di *Save the Children* Italia, ricorda che l'organizzazione alla quale appartiene è impegnata dal 2001 nella tutela dei diritti dei più giovani in rapporto all'utilizzo delle nuove tecnologie, attraverso interventi di sensibilizzazione ad un utilizzo responsabile e sicuro della rete, all'interno del progetto «Safer Internet». Ricorda che l'età media dei ragazzi che navigano in rete è in Italia di 10 anni, mentre in Svezia è di 7 anni e che sono in particolare i *social network* ad essere al centro dell'attività in rete dei più giovani. Le aree fondamentali su cui deve concentrarsi l'attività di tutela riguardano in primo luogo i contenuti presenti in rete – spesso relativi a pornografia e violenza – e, in secondo luogo i comportamenti dei ragazzi, spinti da una scarsa conoscenza dei meccanismi di protezione della *privacy* a rendere pubblici comportamenti e dettagli privati, il che li espone a gravi rischi e a contatti inconsapevoli con adulti. Inoltre, i *social network* vengono utilizzati come strumenti di *marketing* senza considerazione per i più giovani. Allo stesso tempo, la rete è uno strumento formativo prezioso di cui i ragazzi hanno bisogno e non può non essere considerato il *digital divide* presente in Italia, che implica la preclusione di accesso alla rete per migliaia di ragazzi.

Cristiana DE PAOLI, capo dell'unità *New Media di Save the Children*, illustra i meccanismi attraverso cui si attua il cyberbullismo. Con il termine cyberbullismo si identificano le azioni aggressive ed intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un coetaneo incapace di difendersi facilmente. Tali azioni si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio relativi agli episodi di violenza. Dalla recente ricerca «I ragazzi e il cyberbullismo», realizzata da Ipsos per *Save the Children*, risulta che 2 ragazzi su 5 sono vittime di episodi di cyberbullismo e che il 72 per cento degli intervistati avverte fortemente tale minaccia. Il 61 per cento degli intervistati mette in evidenza come i *social network* costituiscano la modalità d'attacco preferita dal cyberbullo, che di solito – per il 59 per cento degli intervistati – colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie ovvero – per il 57 per cento degli intervistati – tramite la creazione di gruppi «contro». Giovani sempre più connessi, sempre più prepotenti: 4 minori su 10 sono testimoni di atti di bullismo *online* verso coetanei. Tali atti vengono spiegati dagli intervistati da una condizione di diversità che origina per il 67 per cento dall'aspetto fisico, per il 56 per cento dall'orientamento sessuale, per il 43 per cento dall'essere stranieri. La scuola rimane il luogo

dove tali episodi hanno inizio per poi trasferirsi sulla rete. Gli interventi necessari per combattere il fenomeno sono innanzitutto legati a un uso positivo della rete, strumento importante per la crescita dei bambini, da utilizzare al meglio agendo sulla sfera tecnica, attraverso un corretto utilizzo e una maggiore consapevolezza degli strumenti di tutela – peraltro previsti dalla rete stessa. Occorre inoltre intervenire sulla sfera emotivo-relazionale dei bambini cercando di capire quali emozioni e quali bisogni essi provano nel rivolgersi alla rete, e sulla sfera dei valori, definendo i principi alla base del loro comportamento. Bisogna in particolare puntare a un rafforzamento delle capacità di risposta dei ragazzi. Spetta alla scuola, oltre che alla famiglia, fornire loro le competenze necessarie a un corretto utilizzo della rete, attraverso la creazione di linee guida e di buone pratiche all'interno di un sistema. Si tratta tuttavia di un indirizzo generale che al momento, nonostante l'esistenza di progetti e interventi concreti a più livelli, manca purtroppo nella scuola italiana. Gli insegnanti da un lato sono le sentinelle, in grado di cogliere il disagio delle vittime e le situazioni in cui sono coinvolte, dall'altro rappresentano un punto di riferimento indispensabile cui rivolgersi per chiedere aiuto, pur nella evidente difficoltà di rompere il silenzio e superare la vergogna. Nel 2007 il Ministero dell'istruzione è intervenuto sul fenomeno del bullismo creando un numero verde e degli osservatori a livello di uffici scolastici regionali. Inoltre è stato creato un sito, www.smontailbullo.it, all'interno di una campagna nazionale contro il bullismo. Sarebbe auspicabile conoscere oggi i risultati dell'azione intrapresa negli ultimi anni dal Ministero dell'istruzione per valutarne l'efficacia e determinare le future linee d'intervento.

Prendono quindi la parola il presidente MANCONI, i senatori LO GIUDICE (PD), DE PIN (Misto), Elena FERRARA (PD), SIMEONI (M5S), MAZZONI (PdL), DONNO (M5S) e ROMANO (SCpI), per fare osservazioni e proporre suggerimenti. I senatori, nel descrivere casi di bullismo dei quali sono venuti a conoscenza direttamente o indirettamente, segnalano in particolare l'esigenza da un lato di aggiornare il sito internet www.smontailbullo.it, rimarcando che si tratta di una iniziativa positiva, dall'altro di conoscere i dettagli dell'esperienza degli osservatori a livello di uffici scolastici regionali, per trarne raccomandazioni utili ed efficaci.

Il presidente MANCONI, nel suggerire al riguardo di interpellare, eventualmente in audizione, il Ministro dell'istruzione, ringrazia i colleghi per la partecipazione attiva alla discussione e, ricordando che alle 15,30 avrà luogo una seduta delle Commissioni esteri e diritti umani riunite per l'audizione del Ministro degli affari esteri sul caso di Alma Shalabayeva, dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 luglio 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,35.

